

2. Prezzo a base di gara:

L'importo posto a base di gara è di euro 546.186,02 soggetto a ribasso d'asta. **3. Oneri per la sicurezza:**

L'importo di euro 19.000,00 quale onere per il piano operativo di sicurezza, non è soggetto a ribasso d'asta.

4. Criterio di aggiudicazione:

La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) della legge n. 109 dell'11.2.1994 e s.m.ed i., con il criterio del prezzo più basso di quello posto a base di gara.

5. Luogo esecuzione lavori:

Meina e Nebbiuno

6. Classificazione lavori:

La categoria prevalente è la seguente: OG6 importo di euro 433.864,12

OS26 importo di euro 131.321,90

7. Requisiti di partecipazione:

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti contenuti bando di gara pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di Meina e Nebbiuno. Per ricevere copia, rivolgersi agli Uffici della Società: n. tel. 0322/76304.

8. Data di svolgimento della gara:

La gara sarà esperita presso la sede della SEV Reti Srl in Lesa - Via all'Erno n. 1 - aperta al pubblico il giorno 14.12.2004 alle ore 15.00.

L'offerta dovrà pervenire presso la sede della società, sotto pena di esclusione dalla gara, entro il giorno 13.12.2004 precedente a quello della gara.

9. Finanziamento:

Il progetto è finanziato con contributo regionale di euro 560.000,00 e per i restanti euro 160.006 a carico della SEV Reti S.r.l. I pagamenti degli Stati d'Avanzamento verranno pagati dopo a somministrazione del contributo regionale.

10. Tecnico responsabile: Referente tecnico è il Signor Belli Sergio reperibile c/o la Sede Sociale - tel. 0322/76304 - orario mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

Lesà, 12 novembre 2004

Il Direttore
Agostino Di Natale

35

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Castiglione Torinese (Torino)

Atto del Sindaco del 04/10/2004 ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 - Accordo di programma ex art. 34 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare - campagna 2005

Il Sindaco

Rilevato che:

Su iniziativa del Sindaco di Castiglione Torinese è stata indetta per il giorno 04/10/2004 una riunione per la stipula di un accordo di programma riguardante la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle

zanzare, tra i Sindaci dei Comuni di: Brandizzo, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese, Volpiano;

In detta riunione tutte le Amministrazioni convocate hanno espresso il proprio consenso unanime alla stipula dell'accordo di programma" ex art. 34 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare", e pertanto in tale data lo hanno sottoscritto;

L'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 c.1) deve essere approvato con atto formale che, nella fattispecie, afferisce alla competenza del Sindaco di Castiglione Torinese;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Il Sindaco

Approva l'accordo di programma " ex art. 34 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare", sottoscritto il 04/10/2004 dai Sindaci dei Comuni di Brandizzo, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese e Volpiano, il quale costituisce parte integrante del presente atto.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento e dell'accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Castiglione Torinese, 4 ottobre 2004.

Il Sindaco

Cha Marina Bertinetti

Accordo di Programma

ex art. 34 comma 4 D.Lgs 18/08/2000 n.267, per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare.

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Castiglione Torinese, Ente promotore, in virtù di deleghe rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24.10.1995, n. 75 e s.m.i. e la conseguente gestione associata degli interventi:

sentita la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate in data odierna

tra

i Comuni di Brandizzo, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Settimo Torinese, Volpiano

si stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.Lgs 18/08/2000 n.267, per l'attuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata alle zanzare, secondo quanto segue:

ART.1
FINALITA'

Terminata nel 2000 la prima fase di studio del territorio, di mappatura dei focolai larvali e monitoraggio delle specie di zanzare presenti, e i primi tre anni di interventi effettuati nel 2001, nel 2002, nel 2003, e nel 2004 utilizzando tutti i dati raccolti, nel 2005 si intende procedere con l'aggiornamento della mappatura dei focolai larvali e alla realizzazione di un programma di interventi di disinfestazione tramite metodi di lotta biologica e integrata, utilizzando prodotti larvicidi con cui trattare i focolai larvali di culicidi segnalati e adulticidi nel caso di superamento della soglia di tolleranza così come definita dalla delibera di G.R. n. 67-9777 del 26/06/2003.

Verrà inoltre svolta attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare.

ART.2 FINANZIAMENTO

1. La spesa massima dell'intervento è stimata in euro 106.917,18 IVA inclusa da ripartirsi tra i singoli Comuni pro-quota in proporzione alla superficie territoriale di competenza e alla popolazione residente come risulta dall'allegato "A" al presente accordo:

Ciascun Ente attribuisce al Comune di Castiglione Torinese la quota a suo carico, così come segue:

- assunzione formale dell'impegno di spesa da parte del responsabile competente, relativo all'onere a carico del Comune per l'intervento e per le spese generali di accordo di programma, con obbligo di devoluzione della somma stanziata all'ente promotore;

- erogazione delle somme assegnate entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Castiglione Torinese che dovrà essere effettuata al maturare di debiti verso ditte e/o professionisti incaricati per le finalità di cui all'art. 1;

2. I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accordo, cedono irrevocabilmente al Comune di Castiglione Torinese le quote contributive assegnate dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 24.10.1995, n. 75 e s.m.i. autorizzando la stessa Regione Piemonte ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità all'ente promotore.

3. Il Comune di Castiglione Torinese, al termine dell'intervento, presenterà a tutti gli enti aderenti dettagliato rendiconto delle somme attribuite a spese, restituendo eventuali economie.

ART.3 MODALITA' E TEMPI

L'ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all'art. 2.1 ed approvato il seguente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.Lgs 18/08/2000 n.267, procederà all'individuazione del personale Responsabile Tecnico-scientifico e Tecnico di Campo a cui affiderà la materiale esecuzione delle attività di cui l'art. 1 del presente accordo, che si dovrà concludere entro il 2005;

Tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti per il seguito degli interventi.

ART.4 VIGILANZA

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Castiglione Torinese e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.

Detto Collegio si riunirà allorché il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Castiglione Torinese.

ART.5 ARBITRATO

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta, in conformità del Regolamento di arbitrato della Associazione Italiana per l'Arbitrato, da un collegio arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto in Castiglione Torinese il 04/10/2004

Comune di Brandizzo F.to Il Sindaco Pastore Enrico
Comune di Castiglione T.Se F.to Il Sindaco Cha Marina Bertinetti

Comune di Gassino T.Se F.to Il Sindaco Varetto Maria Carla

Comune di Rivalba F.to Il Sindaco Rosso Davide

Comune di San Mauro T.Se F.to Il Sindaco Coggiola Giacomo

Comune di S. Raffaele Cimena F.to Il Sindaco Casale Franco

Comune di Settimo Torinese F.to Il Sindaco Corgiat Loja Aldo

Comune di Volpiano F.to Il Sindaco Goia Francesco

Comune di Trino (Vercelli)

Decreto sindacale n. 9/2004. Accordo di programma per la regimazione dei corsi d'acqua, la salvaguardia e la sistemazione idraulica del territorio del Comune di Trino

Il Sindaco

Visto l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e dell'art.48 della L.R. agosto 1999 n.21, sottoscritto in data 23/03/2004 tra il Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia con sede in Vercelli ed il Comune di Trino per la progettazione e realizzazione dei lavori di rifacimento di tronchi di rete fognaria ed acquedotto, ai sensi della deliberazione C.C. n.10 del 30/06/2003.

Considerato che l'art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, quarto comma, prevede che l'Accordo sia approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

decreta

l'approvazione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, tra il Consorzio d'Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia/Baraggia con sede in Vercelli ed il Comune di Trino che si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento e dell'Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Trino, 9 novembre 2004

Il Sindaco
Giovanni Ravasenga

Comune di Trino

Accordo di programma per la regimazione dei corsi d'acqua, la salvaguardia e la sistemazione idraulica del territorio del Comune di Trino ai sensi dell'art.34 del d.l.vo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art.48 della l.r. 9 agosto 1999 n.21.

L'anno duemilaquattro, addì ventitrè del mese di marzo presso la sala della Giunta del Comune di Trino

TRA

Il Comune di Trino con sede in corso C. Cavour, 72 (omissis) in persona del Sindaco Sig. Giovanni Ravasenga, (omissis)

E

Il Consorzio d'Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia, ente di diritto privato di interesse pubblico, costituito in data 25 gennaio 2000 con Decreto n.11 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ai sensi della Legge Regionale 9 agosto 1999 n.21 per fusione tra L'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese, con sede in Vercelli in via Duomo 2, (omissis), in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, dott. Roberto Calcagno, (omissis), in forza dei poteri attribuitigli dall'art.1/5 dello Statuto attualmente in vigore

PREMESSO

* Che le problematiche inerenti l'assetto idrogeologico del territorio urbano del Comune di Trino e quelle derivanti dal regime dei corsi d'acqua esistenti hanno assunto, anche a seguito delle recenti gravi alluvioni, notevole rilevanza nell'ambito dei provvedimenti da adottarsi in materia di pianificazione del territorio;

* Che lo smaltimento dei maggiori quantitativi d'acqua di soprassuolo derivanti dallo sviluppo urbanistico di Trino e la necessità di assicurare il recapito degli esistenti tronchi fognari nei canali e corsi d'acqua attraversanti l'abitato, hanno posto in prim'ordine l'urgenza di pervenire ad una definitiva sistemazione dell'assetto idraulico, in particolare dei canali che scorrono entro e attorno il centro urbano;

* Che tali problematiche assumono particolare rilievo nelle previsioni e negli interventi mirati alla "difesa del suolo" e alla riduzione del rischio idrogeologico;

* Che gli indirizzi e le normative individuate dall'Autorità di Bacino del Po attraverso il PAI ed adottate dalla Regione Piemonte in materia di difesa idrogeologica del territorio hanno imposto l'adozione da parte delle Amministrazioni Comunali di modifiche ed integrazioni agli strumenti urbanistici vigenti;

* Che la Conferenza Programmatica del 6 dicembre 2002 ha approvato il progetto di piano stralcio di integrazione al PAI (conseguente all'evento alluvionale dell'ottobre 2000);

* Che si ritiene indispensabile procedere alla realizzazione di interventi di adeguamento in grado di apportare vantaggi e complessivi miglioramenti funzionali dei corsi d'acqua interessati, che si possono così sintetizzare:

1. Possibilità di smaltire con sicurezza le maggiori portate di piena che oggi provocano problemi di natura idraulica nell'interno dell'abitato di Trino;

2. Possibilità di ottimizzare la fruizione delle aree urbanizzate e quelle di futura urbanizzazione individuate nella cintura del centro abitato;

3. Recupero ambientale dei corsi d'acqua che attraversano il centro abitato tramite il risanamento degli alvei e l'eliminazione degli scarichi fognari residui unitamente alla realizzazione di idonee opere per la riqualificazione ambientale;

* Che è necessario provvedere alla realizzazione delle opere di adeguamento funzionale dei corpi idrici naturali ed artificiali, tra i quali in particolare la roggia Camera;

* Che l'attuazione degli interventi sopra descritti richiede l'azione coordinata del Comune di Trino e del Consorzio Ovest Sesia Baraggia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Il Comune di Trino individua nel Consorzio Ovest Sesia Baraggia - quale soggetto istituzionalmente abilitato ai sensi dell'art.1 comma 4 della Legge 18/5/1989 n. 183, del R.D. 13/2/1933 n. 215 e della L.R. n.21 del 9/8/1999 - l'ente di riferimento per la Difesa del Suolo ed attuatore del presente accordo, conferendogli altresì i compiti di coordinamento delle azioni.

ART. 3

Il presente accordo ha come oggetto:

* progettazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell'abitato del Comune di Trino dal rischio di esondazione della rete idrografica minore;

* progettazione di interventi di adeguamento funzionale della rete irrigua e di sgrondo per l'allontanamento più rapido dell'acqua meteorica e per la raccolta dei refluì;

* gestione dei corsi d'acqua scorrenti sul territorio di Trino e presidio territoriale.

* In particolare è necessario provvedere all'adeguamento, per alcuni tratti, delle rogge scorrenti all'interno dell'abitato e precisamente:

1. la roggia Pastrona, pur godendo dei benefici del canale scolmatore della roggia Stura essendo una derivazione giacente a valle dello stesso, possiede un discreto bacino imbrifero proprio il quale, assieme all'apporto di acque piovane provenienti dalla parte settentrionale del centro abitato, ne causa frequenti piene. Si ritiene utile perciò adeguarne le sponde in alcuni tratti del centro abitato e migliorarne la sezione di deflusso in corrispondenza del barraggio esistente in regione Borghetto San Michele.

2. La roggia Camera, la cui portata viene azzerata al verificarsi di rovesci temporaleschi in corrispondenza del nodo idraulico di Spinapesce o tramite lo scaricatore del Mulino Nuovo, è in grado di esondare sia a monte che a valle del partitore di Trino (detto Quadrato) a causa dell'elevato apporto di acque piovane provenienti dalla fascia centro meridionale dell'abitato tramite i numerosi collettori fognari affluenti direttamente nella roggia stessa; per questo motivo è importante intervenire in alcuni tratti adeguandone la sezione di deflusso.

3. Infine è doveroso citare due rogge minori: la roggia Cerchetta ed il Raccoglitore di Ramezzana (la prima trae origine dal secondo), le quali attraversano la parte settentrionale dell'abitato, la parte quindi in continua espansione edilizia sia residenziale che artigianale. E' inevitabile che piccoli corsi d'acqua, originariamente a vocazione esclusivamente irrigua, collassino nel momento in cui debbano ricevere nuovi pesanti apporti di acque piovane provenienti da estese superfici impermeabilizzate; anche per queste due rogge si ritiene necessario procedere con alcuni localizzati interventi di risezionamento.

ART. 4

Con riferimento a quanto previsto al precedente articolo 3, si specifica che:

Il Consorzio ha avviato uno studio complessivo di riassetto e regimazione della rete idrografica minore finalizzato alla risoluzione del nodo critico di Trino attraverso l'attuazione di interventi diffusi su tutta la fascia dei comuni rivieraschi del fiume: da Crescentino a Trino V.se;

Il Comune di Trino, condividendo l'impostazione generale di tale studio, concorda nella opportunità che il Consorzio, avvalendosi eventualmente della collaborazione delle Amministrazioni interessate, produca in tempi brevi uno studio di fattibilità di maggior dettaglio sulla base del quale richiedere i necessari finanziamenti pubblici per le successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere.

In particolare per il territorio di Trino, dovrà essere garantita la possibilità di smaltimento delle portate di piena della roggia Stura e del Roggione di Palazzolo, con qualunque livello di Po, ogni qualvolta tali portate siano superiori a 24 mc./sec. quale capacità complessiva della stazione di sollevamento di pertinenza A.I.P.O.; a tale scopo il progetto prevede la costruzione di un nuovo canale scolmatore ai piedi dell'argine che consentirà lo scarico diretto in Po delle portate in esubero.

ART. 5

L'adeguamento funzionale dei canali di cui sopra dovrà essere attuato, per quanto possibile, secondo criteri

di ingegneria ambientale e con l'obiettivo primario di perseguire una maggiore capacità di deflusso che consenta lo sgrondo delle acque di piena che gravitano sull'abitato e lo scarico delle nuove aree urbanizzate.

ART. 6

Preventivamente alla redazione o alla variazione degli strumenti urbanistici che comportino nuove immissioni di acque reflue nei canali o comunque variazioni nella interconnessione tra i canali stessi e la rete fognaria esistente, si procederà ad una valutazione congiunta delle problematiche emergenti tra i competenti Uffici comunali, il Consorzio Ovest Sesia Baraggia e il Gestore locale del servizio idrico, al fine di individuare le necessità di adeguamento dei canali ricettori e coordinare modalità e tempi di attuazione delle trasformazioni territoriali

ART. 7

Il Comune e il Consorzio Ovest Sesia Baraggia si adopereranno per il reperimento dei finanziamenti regionali o statali occorrenti (fatta salva la possibilità per il Consorzio di utilizzare eventuali fondi resi disponibili direttamente dallo stesso Comune di Trino).

Il Consorzio Ovest Sesia Baraggia si impegna ad eseguire tutte le fasi di progettazione, affidamento e direzione dei lavori, anticipando gli oneri della fase preliminare, con recupero degli stessi attraverso le spese generali riconosciute dal finanziamento stesso.

A finanziamento ottenuto il Consorzio provvederà al completamento delle fasi di progettazione ed alla realizzazione delle opere secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 8

Per regolamentare la gestione e la manutenzione delle opere realizzate, al fine di garantire l'efficienza dello smaltimento delle acque reflue e di sgrondo, nonché il loro corretto funzionamento demandato al Consorzio Ovest Sesia Baraggia, sarà predisposto, prima dell'ultimazione dei lavori, un apposito atto di convenzione.

ART. 9

Il Comune di Trino in data 19 giugno 1997 ha presentato ai sensi della L.R. 29/11/1996 n.88 la domanda di rinnovo per il riconoscimento del diritto di derivazione ad uso irriguo dalla roggia Stura; considerato che la gestione delle acque comunali, tra cui le derivazioni dalla Stura, è stata ceduta dal Comune al Distretto Irriguo di Trino, organo periferico del Consorzio, attraverso la stipula della convenzione "Tricerri" del 1930, il Comune di Trino riconosce l'opportunità che la titolarità delle derivazioni irrigue in argomento debba essere intestata al Consorzio Ovest Sesia Baraggia.

ART. 10

Il Comune di Trino e il Consorzio Ovest Sesia Baraggia riconoscono la necessità, per la risoluzione dei problemi di riassetto idrogeologico, di un accordo con gli altri Comuni della fascia del fiume Po e si impegnano a promuovere le attività finalizzate a quello scopo.

ART. 11

Aderiscono al presente accordo il Comune di Trino e il Consorzio Ovest Sesia Baraggia quali soggetti promotori delle iniziative, prevedendo tuttavia fin da ora la possibilità per altri soggetti territorialmente interessati alla realizzazione di quanto forma oggetto del presente accordo, di aderirvi successivamente.

ART. 12

Per l'attuazione dell'intervento di cui al presente accordo, il Comune di Trino si impegna a fornire al Con-

sorzio Ovest Sesia Baraggia tutta l'assistenza tecnica e amministrativa nell'ambito territoriale di propria competenza, con particolare riferimento ad eventuali procedure autorizzative.

Qualora la realizzazione delle opere oggetto del presente accordo comporti variazioni di piano regolatore, il Comune di Trino si impegna ad adottare le opportune misure e ad imporre eventualmente i necessari vincoli urbanistici.

ART. 13

Il Consorzio Ovest Sesia Baraggia si impegna a relazionare periodicamente ai soggetti aderenti al presente accordo in merito allo stato delle attività connesse al presente accordo.

ART. 14

Il Collegio di vigilanza, di cui al comma 7° dell'art.34 del D. L.vo 267/2000 è composto dal Sindaco del Comune di Trino o suo Delegato, dal Presidente del Consorzio Ovest Sesia Baraggia o suo Delegato e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Trino.

Detto collegio opera secondo le prescrizioni indicate nel citato articolo 34.

Per il Comune di Trino

Il Sindaco

Giovanni Ravasenga

Per il Consorzio Ovest Sesia Baraggia

Il Presidente

Roberto Calcagno

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Berzano San Pietro (Asti)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 in data 05.08.2004 avente ad oggetto "Modifica Statuto del Comune"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Di apportare al vigente Statuto Comunale la seguente modificazione:

Art. 19

Composizione

Il comma 1 dell'art. 19 è così sostituito:

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro Assessori.

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

(omissis)

Berzano San Pietro, 18 ottobre 2004

Il Sindaco
Sergio Teja

Il Segretario Comunale
Caterina Pipia

Comune di Cerretto Langhe (Cuneo)

Statuto comunale (deliberazione del C.C. n. 20 del 14 luglio 2004)

**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1
Definizione**

1. Il Comune di Cerretto Langhe (CN) è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

**Art. 2
Autonomia**

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

**Art. 3
Sede**

1. La sede del Comune è sita in Piazza Dr. Giovanni Sombroso n° 1
La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

**Art. 4
Territorio**

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n.1228 approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

**Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco**

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

**Art. 6
Pari opportunità**

1. Il Comune, al fine di favorire la pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organico.

**Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi**

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma a cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

**Art. 8
Conferenza Stato - Città - Autonomie locali**

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell' articolo 12 della legge 23 dicembre 1992. n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II ORGANI COSTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezioni - Composizione - Presidenza - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso.

In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge 4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio avviene nel mese di settembre di ogni anno, con l'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

- il giorno di consegna non viene computato;

b) La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono messe a disposizione dei consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei consiglieri assegnati;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti; (1)

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste; (2)

3. Il consigliere è tenuto a giustificare preventivamente l'assenza dalla seduta e comunque per iscritto entro due giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

(1) oppure designato dalla maggioranza a prescindere dai voti.

(2) Con facoltà dei consiglieri di minoranza di nominare un qualsiasi consigliere del loro gruppo.

(modificato con delibera c.c. n° 20 del 14-07-2004, esecutiva).

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso dei depositi.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II GIUNTA E SINDACO

Art. 17

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 18

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 19

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o so-

speso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 20

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà, di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 21

Divieto generale di incarichi e consulenza - Obbligo di astensione

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 22

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo di norma la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 23

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di 2 e massimo di 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 1. Gli assessori non

consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale con delega in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 24 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32. lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 25 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 26 Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 27 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28 Partecipazione dei cittadini

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

2. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo

all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

Art. 31

Istituzione dell'ufficio

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza, dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 32

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 33

Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 34

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni, la Comunità Montana e con la Provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 35

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 36

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 37

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 38

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 39

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 40

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai

sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, anche se il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n.475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498. e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impegno di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 42 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 43 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di Comunità Montane, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 44 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 45 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di ge-

stione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 46 Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art. 47 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.48 Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, od anche, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando il titolo di studio specifico richiesto dall'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del

sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 49

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. In relazione al combinato disposto dell'art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 50

Responsabili degli uffici e dei servizi - Responsabili del Procedimento

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni; anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge n. 142/1990;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Nell'ambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 51

Avvocazione

1. Il Sindaco non può avocare a sé o adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 53

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono

approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Comune di Quaranti (Asti)

Statuto comunale (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 23 giugno 2001)

Titolo I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Quaranti è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il comune rappresenta la comunità di Quaranti, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei rapporti con lo Stato, con altri enti o soggetti pubblici e/o privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il comune, con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità, svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e del volontariato.

3. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, ai principi di libertà, solidarietà e pari dignità delle persone.

4. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

5. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, recependo i bisogni della comunità;

b) economicità di gestione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati, puntando su innovazione e creatività;

c) tutela e promozione dello sviluppo dell'artigianato e delle attività turistiche, attraverso i canali di comunicazione;

d) promozione e tutela delle attività agro-vitivinicole, incentivando i programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento delle produzioni, al fine di garantire qualità e sicurezza al consumatore;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

f) recupero, tutela e sviluppo delle risorse storiche e culturali anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

g) incoraggiamento e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero;

h) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

i) tutela della salute come bene primario ed insostituibile mediante la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, in collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni private a ciò preposte;

j) rimozione degli ostacoli che possono impedire l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza tra gli individui.

Art.3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3. Il comune, per il raggiungimento dei propri fini, promuove anche i rapporti di collaborazione e di scambio con altre comunità.

Art.4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 4,51 chilometri quadrati e confina con i Comuni di: Alice Bel Colle, Ricaldone, Mombaruzzo e Castelletto Molina e Fontanile.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma 14.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si svolgono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art.5

Albo pretorio

1. Nel palazzo civico un apposito spazio è destinato ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al primo comma è effettuata avvalendosi di un messo comunale.

Art.6

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Quaranti e lo stemma del comune è quello concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1983.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il citato decreto.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, devono essere appositamente autorizzati dalla giunta comunale.

Titolo II
Organi e loro attribuzioni

Art.7
Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.

2. Sono garantite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna attraverso la promozione della presenza di entrambi i sessi all'interno degli organi collegiali del comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art.8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l'intera comunità ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.

3. Il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio comunale adotta il regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati; alle eventuali modifiche del regolamento si provvede con le stesse modalità.

Art.9
Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente alle materie di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 ed eventualmente a quelle previste da leggi speciali.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art.10
Attività del consiglio comunale

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie ed è disciplinata da un apposito regolamento.

2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi espressamente indicati dalla legge e dal suddetto.

3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio comunale e la giunta comunale rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11
Sedute e convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

2. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto da consegnarsi a domicilio di ogni consigliere comunale; l'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri comunali almeno quattro giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta, mentre nei casi d'urgenza è sufficiente che sia consegnato ventiquattro ore prima.

3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco, sentita la giunta comunale, convoca il consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Qualora la convocazione venga richiesta da un quinto dei consiglieri comunali, il consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dalla richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art.12
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali, secondo quanto previsto nel regolamento, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale; qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri comunali, non componenti la giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 13
Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagini, inchiesta e studio.

2. Il Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i funzionari, nonché tecnici ed esperti per l'esame di specifici argomenti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal suddetto regolamento.

5. Nel caso in cui il consiglio comunale costituisca commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive o commissioni speciali di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro appartenente alla minoranza consiliare.

Art. 14
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono; la loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio comunale adotti la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte

immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati.

4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale; le cause giustificative sono l'assenza dovuta a problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri comunali devono presentare al protocollo del comune la motivazione dell'assenza per essere giustificati; il sindaco, dopo aver preso atto della causa di assenza, ne dà lettura al momento dell'apertura della seduta consiliare e qualora verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere comunale interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale può deliberare la decadenza dello stesso consigliere comunale.

Art.15 Consigliere anziano

1. Per consigliere anziano si intende colui che, proclamato consigliere, ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco delle altre liste elettorali; a parità di voti prevarrà il più anziano di età.

Art. 16 Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende e dagli enti dipendenti dal comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato; le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento comunale sull'accesso.

3. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 17 Il sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica; nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Rappresenta il comune, esprime l'interesse dell'intera comunità, è garante dello statuto comunale ed è

l'organo responsabile dell'amministrazione ed in tale veste:

a) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;

b) nomina e impartisce direttive al segretario comunale ed al direttore generale, se nominato;

c) nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

d) convoca e presiede la giunta comunale;

e) convoca e presiede il consiglio comunale secondo le modalità previste dal relativo regolamento;

f) ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di coordinamento dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

g) determina l'orario degli uffici comunali, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

i) sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

3. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica e di emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Gli sono inoltre assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.18 Attribuzioni nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità, edilizia e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 19 Rappresentanza dell'ente

1. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è espletata previa autorizzazione della giunta comunale.

3. Il sindaco può altresì delegare ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

- a) rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;
- b) stipula di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

Art. 20
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che viene nominato dal sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. In caso di assenza del vicesindaco, contemporanea a quella del sindaco, l'assessore più anziano di età eserciterà le funzioni vicarie del sindaco.

Art. 21
La giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo di governo del comune, collabora con il sindaco nell'amministrazione dello stesso ed opera per mezzo di deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta nel rispetto del principio di separazione tra politica e gestione, tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art. 22
Composizione e nomina

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori.

2. E' nominata dal sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, normalmente scegliendo tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale e non risultanti non eletti alle ultime consultazioni elettorali amministrative.

3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale senza diritto al voto.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed il coniuge.

5. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

6. Il sindaco riferisce al consiglio comunale, nella prima seduta utile, delle deleghe conferite o revocate ai singoli assessori.

Art. 23
Competenze

1. La giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale, del direttore generale se nominato o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale, riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare:

a) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

b) autorizza a promuovere o a resistere alle liti, indipendentemente dall'ordine e dal grado di giudizio.

Art. 24
Funzionamento

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

3. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

4. Le proposte di deliberazione sottoposte alla stessa devono riportare il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'attribuzione al segretario comunale del visto di conformità.

Art. 25
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. Nelle votazioni palesi della giunta comunale, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la riunione.

4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dal responsabile del servizio o dal segretario comunale.

5. La verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale è curata dal segretario comunale, il quale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione non viene approvata.

7. Ogni consigliere comunale o assessore ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi dello stesso.

8. I verbali delle sedute consiliari e delle riunioni della giunta comunale sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

Art. 26
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta comunale non comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua acquisizione al protocollo del comune; se viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Titolo III

UFFICI E PERSONALE

Art. 27

Struttura

1. Gli uffici comunali sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.

3. La giunta comunale approva il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuovendo l'ammodernamento delle strutture e la formazione del personale.

Art.28

Ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Il comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa ed i rapporti tra questi e gli organi amministrativi.

2. L'organizzazione del comune si articola in servizi.

3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 29

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo della Agenzia Autonoma dei Segretari; il sindaco può inoltre conferirgli le funzioni di direttore generale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 30

Attribuzioni

1. Il segretario comunale è un funzionario pubblico e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività,

salvo quando il sindaco abbia provveduto a nominare il direttore generale.

3. Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del consiglio comunale ed alla riunioni della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; può altresì essere chiamato a partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art. 31

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni per il raggiungimento della soglia demografica minima stabilita dalla legge per la nomina del direttore generale.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 32

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta comunale, nonché in ogni altro caso di particolare gravità accertata.

4. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale; egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale; verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto; promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

c) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

c) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

d) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 33
Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, con le definizioni del regolamento di organizzazione.

2. Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati all'articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

3. Il sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi può avvenire mediante convenzionamento con altri comuni o con contratto a tempo indeterminato, così come disciplinato nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Titolo IV
RESPONSABILITA'

Art. 34
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali hanno l'obbligo di risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, a seguito di denuncia rivolta al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 35
Responsabilità verso terzi

1. Nel caso in cui amministratori e dipendenti, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. La responsabilità personale di un amministratore o dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia derivata dalla loro azione positiva, dalla loro omissione o dall'ingiustificato ritardo di operazioni alle quali detti soggetti sono obbligati per norma di legge o di regolamento.

3. Se il comune ha corrisposto ad un terzo l'ammontare del danno cagionato da un amministratore o dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

4. Qualora la violazione del diritto di terzi derivi da atti od operazioni di organi collegiali comunali, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del consiglio che hanno partecipato all'atto od operazione; la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare in verbale il proprio dissenso.

Art. 36
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro comunale o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza autorizzazione nel maneggio del denaro del comune, devono rendere conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Titolo V
CONTROLLO INTERNO

Art. 37
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 38
Revisore del conto

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 39
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) gli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità.

Titolo VI

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 40

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 41

Gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare o all'ambito territoriale, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

2. Il consiglio comunale può prevedere che il pubblico servizio si svolga in forma singola o associata mediante convenzione, unione di comuni, consorzio o accordo di programma.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. I poteri che, ad eccezione del referendum, il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

Art. 42

Gestione in economia

1. L'organizzazione e la gestione dei servizi in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 43

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 44

Istituzioni

4. Le aziende speciali possono operare anche al di fuori del territorio comunale, previa stipula di convenzioni che garantiscano l'economicità e la migliore qualità dei servizi erogati.

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 45

Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli altri enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 46

Consorzi

1. Il comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti e la trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli stessi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ed a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali, mentre agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 47

Unione di comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali del comprensorio di cui è parte, il comune si fa promotore di iniziative tese all'unione con uno o più comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le unioni di comuni sono enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 48

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi e sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

Titolo VII

PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 49

Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Il consiglio comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 50

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 51

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nel comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli

organi del comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

2. Le istanze, petizioni e proposte possono essere avanzate anche dai cittadini dell'Unione europea e dagli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 52

Modalità di presentazione

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte, tranne l'individuazione del proponente responsabile, con il relativo indirizzo, al quale trasmettere le eventuali comunicazioni.

2. Esse devono essere indirizzate al sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.

Art. 53

Definizione

1. Per istanze e petizioni si intendono le richieste scritte presentate da cittadini singoli o associati residenti nel comune, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza del sindaco, della giunta comunale, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi; sull'istanza l'autorità comunale competente provvede entro trenta giorni dal suo ricevimento al protocollo del comune.

2. Per proposte si intendono le richieste scritte, presentate da almeno il 20% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per l'adozione di un atto di contenuto determinante, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del consiglio comunale o della giunta comunale; il segretario comunale cura che siano acquisiti sulla proposta i competenti pareri e che la stessa sia inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o della prima riunione utile della giunta comunale.

3. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, la dotazione organica e le relative variazioni;
- b) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- c) i tributi locali, le tariffe dei servizi e le altre imposizioni;
- d) il bilancio e la contabilità finanziaria;
- e) le espropriazioni per pubblica utilità;
- f) le designazioni e le nomine dei rappresentanti del comune.

5. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa; a tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dagli uffici comunali.

Art. 54

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, in tutte le materie di esclusiva competenza dell'ente, come strumenti di partecipazione popolare.

2. Detti referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

3. I soggetti promotori dei referendum sono:

a) un numero di cittadini elettori non inferiore alla maggioranza assoluta degli stessi;

b) il consiglio comunale, con una maggioranza di due terzi dei consiglieri comunali assegnati.

3. Non possono proporsi referendum in materia di:

a) statuto, regolamento del consiglio comunale e regolamento di contabilità;

b) bilancio preventivo e rendiconto della gestione;

c) provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) atti relativi al personale del comune;

e) espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d'urgenza;

f) designazioni e nomine.

4. I requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di svolgimento della consultazione sono previste nell'apposito regolamento comunale; qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un'unica tornata annuale.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 55

Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 56

Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Art. 57

Diritti del contribuente

1. In materia di tributi comunali, l'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. In materia tributaria, il comune ispira la sua attività al rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dallo stesso, con riferimento a casi concreti e personali; la presentazione di dette istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L'amministrazione comunale deve inoltre portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, tutti gli atti in materia tributaria da essa emanati.

Art. 58

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, nell'ottica di una maggiore tutela dell'interesse collettivo.

2. Se il giudice adito emana ordine di integrazione del contraddittorio, la giunta comunale delibera la costituzione in giudizio del Comune; in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, eccetto nel caso in cui il comune, costituendo-

si, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Ai fini della tutela ambientale, le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 349/1986 possono intentare azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale.

Titolo VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art.59

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini elettori per proporre modifiche allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 60

Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto; b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati, qualora possano essere individuati.

6. I regolamenti entrano in vigore ad esecutività avvenuta, a termini di legge, della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 61

Sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è definita da ciascun regolamento.

Art. 62

Norme transitorie e finali

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso

all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di Riva Valdobbia (Vercelli)

Statuto comunale (Delibera C.C. n. 13 del 26 agosto 2004)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Riva Valdobbia è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dalle norme del presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

8. In particolare riguardo al ruolo storico di Riva Valdobbia e fra le vallate attestate sul Monte Rosa, il Comune promuove, partecipandovi ed anche avvalendosi delle istituzioni presenti sul suo territorio, tutte le iniziative peculiari per il recupero dello stesso, storiche e culturali con particolare riguardo alla qualità delle acque, delle zone boschive, della morfologia del territorio, delle

tradizioni culturali, popolari, folkloristiche e di lingua della sua gente.

Art. 3

Sede Comunale

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1 Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro in Piazza IV Novembre n.7.. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2 Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3 Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente e censuariamente riconosciute dalla comunità: Buzzo, Boccioro, Isolello, Vogna di Là, Gabbio, Piana Fuseria, Balma, Casa Janzo, Casa Morca, Casa Piacentino, Casa Verno, Casa Vescovo, Oro, Piane, Rabernardo, S. Antonio, Selveglio, Vogna Sotto.

3. Il Territorio del Comune si estende per Ha 6169 confinante con i Comuni di Alagna Valsesia, Rima S. Giuseppe, Mollia, Campertogno, Rassa, Gressoney S. Jean, Gressoney La Trinità.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone, attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica del 7 Ottobre 1963, registrato alla Corte dei Conti il 14 Novembre 1963 e presso l'Ufficio Araldico dell'archivio Centrale dello Stato in data 23 Dicembre 1963 e si identifica con il nome di COMUNE DI Riva Valdobbia.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente

alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 22.

Art. 7

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie, in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una miglior qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 10

Consiglieri comunali - Convalida Programma di governo (Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri (Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria e un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri;

c) prevedere, per la validità della seduta, almeno la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, con la presenza di almeno quattro membri.

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, as-

segnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 12

Sessioni del consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 14

Commissioni consiliari
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Ferme restando le commissioni previste dalla legge, possono essere istituite commissioni consiliari seguenti:

* bilancio, finanze e programmazione;

* sport e tempo libero

* pubblica istruzione

* problemi ecologici

* problemi sociali

* commercio e polizia urbana

* personale

* problemi istituzionali

* referendum

* referenti frazionali

* minoranze linguistiche

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

5. Fanno parte di ciascuna commissione il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente, l'assessore competente più n. 2 rappresentanti di cui almeno uno di minoranza, oltre ad un rappresentante designato dalle Associazioni, gruppi ed organizzazioni esterne interessate ed individuate dal Consiglio comunale con apposito atto. Le determinazioni delle commissioni consiliari vengono messe a verbale da funzionario Comunale o da membro designato dalla commissione stessa e sottoscritto dal medesimo unitamente al Presidente. Gli avvisi di convocazione della commissione, da recapitarsi almeno tre giorni prima, o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, sono destinate agli interessati che potranno intervenire alla riunione personalmente e nel caso di associazioni delegare altra persona.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali
(art.38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresen-

tanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 17

Interrogazioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 20 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, di provvedere con immediatezza in sede di Consiglio Comunale, a voce apposita dell'ordine del giorno, quando le interrogazioni sono pervenute almeno cinque giorni prima della data di convocazione; diversamente in sede del primo Consiglio Comunale;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 18

Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 19

Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20

Vice sindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 21

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 22

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e dal numero massimo di quattro (4) assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 23

Competenze della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 24

Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 25

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E
PROPOSTE

Art. 26

Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 27

Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 28

Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 29

Istanze petizioni e proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un terzo degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 30

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti -
Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

- a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 31

Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 32

Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. 2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 33

Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 34

Istituzione dell'ufficio
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nel comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità,

della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 35

Nomina - Funzioni - Disciplina
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

3. Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE

Art. 36

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 37

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 38

Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo

di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39

Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40

Revisione economico-finanziaria
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 39, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 41

Forma di gestione
(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 42

Gestione in economia
(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 43

Aziende speciali
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 44

Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 45

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 46

Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 47

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 48

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 49

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 50

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei ser-

vizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 51

Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne dissapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 52

Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 54

Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 55

Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 56

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

- c) la stipulazione dei contratti;

- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 57

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 58

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministra-

tiva del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a uro 50,00 né superiore a uro 500,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00.

Art. 60

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 61

Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 62

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 63

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica Edilizia Residenziale Pubblica. Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria - Comune di Fubine

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 1/3/2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Fubine.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prendere visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Alessandria, 2 novembre 2004

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

1

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica. Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria. Comune di Stazzano

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 1/3/2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Stazzano.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prendere visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

2

Agenzia Territoriale per la casa - Novara

1ª Commissione Provinciale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. 46/95) - Graduatoria definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Verbania Fraz. Cavandone

La 1ª Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Verbania Fraz. Cavandone.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

Novara, 29 ottobre 2004

Il Presidente della commissione
Vincenzo Serianni

3

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Montanaro

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n° 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Montanaro - Lauriano - Verolengo - Foglizzo - Casalborgone - Rondissone - Verrua Savoia (ambito territoriale n° 17) e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 17 novembre 2004, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Montanaro il 02/01/2004 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p..

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Mario Garavelli

4

Comune di Arignano (Torino)

Decreto di esproprio di beni immobili necessari per la realizzazione dei lavori di "Ampliamento Centro Sportivo. Completamento, ristrutturazione ed adeguamento campi bocce"

L'anno duemilaquattro, il giorno quindici del mese di novembre, nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(omissis)

decreta

1. In favore del Comune di Arignano, Via Gino Lisa 20, (omissis), è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di "Ampliamento Centro Sportivo. Completamento, ristrutturazione ed adeguamento campi bocce" siti in questo comune ed identificati come al seguente prospetto:

n.d.	Ditta proprietaria	Foglio	Identificazione catastale Mappali	Superficie
1	Miglioretti Bruna	10	271 (ex 247a)	728 mq.
2	Miglioretti Bruna	10	269 (ex 161a)	4927 mq.
3	Miglioretti Bruna	10	267 (ex 159a)	5447 mq.

a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. g), del D.P.R. 327/2001 s.m.i., il presente provvedimento è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

3. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. 327/2001 s.m.i., il presente decreto è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.

4. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.P.R. 327/2001 s.m.i., le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio.

5. Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/2001 s.m.i., un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

6. Vengono richieste le seguenti agevolazioni fiscali:

* per l'imposta di bollo: il beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 22, Tabella B), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

* per l'imposta di registro: il beneficio della registrazione a tassa fissa in applicazione dell'art. 1 della Tariffa - Parte prima - del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

* per gli emolumenti ipotecari: l'applicazione dell'art. 7 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

7. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

8. A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Diato geom. Marco (Tel- 011/9462162).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marco Diato

L'immissione in possesso dei beni espropriati con il decreto che precede è avvenuta in data 22/12/2003.

La presente annotazione viene eseguita in relazione al disposto dell'art. 24, comma 5, del d.P.R. 08/06/01, n. 327.

Arignano, 15 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marco Diato

5

Comune di Benevello (Cuneo)

Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 02.08.2004 "Approvazione del Regolamento Edilizio Tipo ai sensi della Legge Regionale numero 19/1999"

Il Consigli Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ,ai sensi dell'art.2 e seguenti della Legge Regionale 19/1999 il Regolamento Edilizio allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, composto di numero 69 articoli, 9 allegati,appendice all'art.31;

2) di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al conseguimento dell'esecutività.

Il Sindaco
Mauro Rapalino

6

Comune di Benna (Biella)

Decreto di determinazione urgente in via provvisoria delle indennità di espropriazione ed occupazione, disponente altresì l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, ex art. 22-bis DPR 327/2001, dei terreni previsti nel piano particolare d'espropriazione del progetto denominato " Sistemazione idraulica Rio Ottina - 2° lotto" approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 02/07/2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Premesso che

(omissis)

determina

Art.1.

Di stabilire in via provvisoria, ai sensi dell'art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., quali indennità da corrispondere a titolo provvisorio, senza particolari indagini e formalità, in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Benna ed occorrenti alla realizzazione dell'opera descritta in narrativa, gli importi indicati nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Di informare i proprietari interessati che, qualora non condividano l'indennità offerta, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, ai sensi ai sensi dell'art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti, i quali verranno tenuti presenti nell'ambito della determinazione definitiva dell'indennità.

Art. 3

Di disporre in favore del Comune di Benna, ai sensi e per i fini dell'art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n.

327/01 e s.m.i., l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Benna come descritti nell'elenco allegato al presente atto, estratto dal piano particellare di esproprio allegato al progetto definitivo ed approvato unitamente a questo, in quanto necessari all'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera in argomento.

Le operazioni di presa di possesso saranno effettuate entro 3 mesi dalla data di emissione dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 24 del DPR 327 del 2001, previo avviso da notificare ai proprietari almeno sette giorni prima della immissione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g) del DPR n. 327 del 2001;

Art. 4

Di informare che, all'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, il Comune di Benna provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. A tal fine il funzionario incaricato potrà introdursi nelle proprietà private. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con i proprietari ovvero, in loro assenza, ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione del verbale stesso, con l'intervento di due testimoni non dipendenti del Comune di Benna. Al contraddittorio saranno ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. Il Comune di Benna, dopo l'immissione in possesso, provvederà alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e di immissione in possesso con le stesse modalità di cui al presente atto (contestualmente alla notifica dell'indennità d'espropriazione definitivamente quantificata). L'occupazione disposta con il presente decreto potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stabilita con la sopraccitata deliberazione della Giunta Comunale di Benna n. 28 del 02/07/2004, ed entro il suddetto termine dovrà altresì essere emanato il decreto d'espropriazione definitiva (salvo proroga espressamente disposta).

Art.5.

Di informare che, ai sensi del 22 bis comma 6) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla data in cui è diventato efficace l'atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera pubblica in epigrafe ovvero dal 14.07.2003, data in cui è diventata efficace la D.G.C. n. 281 del 14.07.2003 di approvazione del progetto definitivo.

Art. 6

Di rendere noto che il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso delle aree interessate e sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Trattasi di atto esente da bollo a norma dell'art. 22 della tabella allegata B del D.P.R. 26.10.1972 n.642 e s.m.i..

Benna, 17 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Paolo Zoroddu

7

Comune di Bergolo (Cuneo)

Approvazione piano zonizzazione acustica

Il Responsabile del Servizio informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 3.9.2004, ha approvato in via definitiva, previo esame di n. 1 osservazione pervenuta nei termini previsti, il Piano di zonizzazione acustica del territorio di Bergolo.

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Cascino

8

Comune di Bernezzo (Cuneo)

Adozione definitiva di classificazione acustica per il territorio comunale di Bernezzo

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20 Ottobre 2000;
Si rende noto che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2004 del 27.09.2004 ai sensi della L.R. 20.10.2000 n. 52, si è proceduto:

1) Alla approvazione delle contro deduzioni alle osservazioni e proposte presentate alla proposta di zonizzazione acustica adotta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2003 del 24.06.2003;

2) Alla approvazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 52/2000, del progetto definitivo di classificazione acustica comunale a firma dello Studio ARES, con le modifiche ed integrazioni conseguenti all'approvazione delle contro deduzioni documentati dai seguenti elaborati: Relazione n. 5123/B del luglio 2004 allegata all'elaborato definitivo, Disegno n. 1 Fase IV (n. 5123/B del luglio 2004) "Territorio comunale" sc. 1/10000, Disegno n. 2 Fase IV (n. 5123/B del luglio 2004) "Centri abitati e aree produttive" sc. 1/5000.

Bernezzo, 25 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio
Giancarlo Cravero

9

Comune di Borgo d'Ale (Vercelli)

Approvazione piano definitivo di classificazione acustica per il territorio di Borgo d'Ale

Si rende noto che

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.10.2004 è stato approvato, ai sensi della L.R. 20.10.2000, n. 52 il Piano Definitivo di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Gli atti relativi all'approvazione del piano suddetto, nonché gli elaborati, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale sito al 1° piano del Municipio di Borgo d'Ale, Via Roma 15, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 25.11.2004 al 24.12.2004 durante i quali chiunque può prenderne visione, tutti i giorni, compresi domenica e festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ;

Borgo d'Ale, 24 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio
Federico Capone

10

Comune di Bruzolo (Torino)

Deposito atti relativi alla variante in itinere alla variante strutturale al P.R.G.C. in adeguamento al P.A.I.

Il Sindaco

rende noto

Che presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, e precisamente dal 18 novembre 2004 al 18 dicembre 2004, sono depositati gli atti relativi alla Variante in itinere alla Variante Strutturale al P.R.G.C. in adeguamento al P.A.I. - progetto preliminare - unitamente alla deliberazione del C.C. n. 41 del 15 novembre 2004 di adozione, affinché chiunque possa prenderne visione nel seguente orario: tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10 alle ore 12.

Nei successivi trenta giorni e precisamente entro il 17 gennaio 2005, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse e secondo le vigenti disposizioni di legge.

Bruzolo, 18 novembre 2004

Il Sindaco
Mario Richiero

11

Comune di Camo (Cuneo)

Approvazione del Regolamento Edilizio - Deliberazione del C.C. n. 13 del 25.03.2000

(omissis)

delibera

1. Di approvare l'allegato Regolamento Edilizio composto di n. 70 articoli.

2. Di dare atto che l'allegato Regolamento Edilizio è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione.

3. Di trasmettere il Regolamento Edilizio alla Giunta Regionale.

12

Comune di Campertogno (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 8/10/2004: "Regolamento Edilizio Comunale. Integrazioni a deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 26/9/2003"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n.71 articoli;
- n.10 modelli allegati;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n.548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n.19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 in data 26/9/2003 ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 in data 8/10/2004, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

13

Comune di Canischio (Torino)

Adozione piano di zonizzazione acustica

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.09.2004, il Comune di Canischio, ha approvato in via definitiva il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/95, L.R. n. 52/2000 e D.G.R. 85.3802.

Canischio, 16 novembre 2004

Il Responsabile del Procedimento
Dario Donna

14

Comune di Carema (Torino)

Avviso relativo al deposito della delibera di approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e della sua pubblicazione per estratto all'Albo pretorio

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 52 del 20.10.2000)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 52 del 20.10.2000)

rende noto

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 24 del 30/9/2004 ha approvato il piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 47/95 L.R. 52/2000 e D.G.R. n. 85-3802.

La deliberazione di approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale è depositata presso la segreteria del Comune e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune stesso per (30) giorni durante i quali chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.

Carema, 11 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio
Bruno Allera

15

Comune di Caselle Torinese (Torino)

Pubblicazione e deposito del progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G.C. ex art. 17 quarto comma della L.R. 56/77 s.m.i. AREA ATA zona aeroportuale, adottato con D.C.C. n° 108 del 09/11/2004 e contestuale progetto definitivo del Piano Particolareggiato area ATA subambito AB, ex artt. 38-39-40 L.R. 56/77 e s.m. ed i., adottato con D.C.C. n° 109 del 09/11/2004

Il Capo Settore Territorio

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 108 del 09/11/2004, regolarmente esecutiva, avente all'oggetto: "Variante strutturale al P.R.G.C. vigente ex art. 17 quarto comma della L.R. 56/77 e s.m. ed i. - Area ATA ed aree limitrofe all'Aeroporto "Sandro Pertini" - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute - Adozione progetto definitivo";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 109 del 09/11/2004, regolarmente esecutiva, avente all'oggetto: "Piano Particolareggiato - Area ATA subambito A - B, ex art. 38 - 39 e 40 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute - Adozione progetto definitivo";

Visto l'art. 15 della Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 e s.m. ed i.;

rende noto

Che le Deliberazioni Consiliari surrichiamate sono pubblicate per estratto all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 22/11/2004 al 22/12/2004 e per lo stesso periodo le stesse deliberazioni, corredate da tutti gli atti e gli elaborati annessi, sono depositate in libera visione al pubblico presso il Settore Territorio del Comune di Caselle T.se - Via Carlo Cravero, 47 - primo piano, con il seguente orario:

Mattino: dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 12,00 inclusi i giorni festivi.

Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17,30 esclusi i giorni festivi.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i cittadini possono rivolgersi al Settore Territorio Comunale - Via Carlo Cravero n° 47 - Piano Primo - telefonando ai numeri 011/9964222 - 221.

Si precisa che durante il citato periodo di pubblicazione non possono essere presentate osservazioni e/o proposte ai progetti di cui trattasi.

Caselle Torinese, 22 novembre 2004

Il Capo Settore Territorio
Anania Giovanni

16

Comune di Cassine (Alessandria)

Avviso di approvazione definitiva di Piano di Recupero di libera iniziativa

Si rende noto che in data 1 ottobre 2004 è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, la deliberazione consiliare n. 33 del 9 settembre 2004 con la quale è stato definitivamente approvato il Piano di recupero di iniziativa privata relativo agli immobili siti nel centro abitato in adiacenza di C.so Garibaldi, identificati al Catasto fabbricati di Cassine in Foglio n. 18, particelle nn. 537 e n. 625 sub. 1.

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti di cui all'art. 41 bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.

Il Segretario comunale
Fulvio Pastorino

17

Comune di Casteldelfino (Cuneo)

Art. 7 della Legge Regionale 20.10.2000 n. 52 - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute - Approvazione definitiva proposta di zonizzazione acustica

Il Responsabile del procedimento

Vista la Legge Regionale 20/10/2000 n. 52;

rende noto

che con delibera del C.C. n. 15 del 25/9/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato controdedotto alle osservazioni pervenute ed è stata approvata definitivamente la proposta di zonizzazione acustica nel Comune di Casteldelfino.

Casteldelfino, 13 novembre 2004

Il Sindaco
Bernardo Dao

18

Comune di Castellar (Cuneo)

Approvazione classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Servizi Associati

rende noto

che ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 52/2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2004 è stata approvata definitivamente la classificazione acustica del territorio comunale;

che copia della deliberazione e relativi elaborati tecnici di cui all'oggetto sono stati trasmessi alla Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo ed all'A.R.P.A. come prescritto dall'art. 7 comma 5 della citata L.R. 52/2000.

Il Piano, unitamente agli elaborati adottati è visionabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Castellar, 3 novembre 2004

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Cristiano Savoretto

19

Comune di Castelletto Stura (Cuneo)

Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Castelletto Stura

Il Sindaco

Vista la l.r. 20.10.2004 n. 52

rende noto

Che il Consiglio Comunale con atto n. 32 in data 27.09.2004 ha proceduto ad approvare in via definitiva il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Castelletto Stura.

I relativi atti sono depositati presso la Segreteria Comunale.

Castelletto Stura, 8 novembre 2004

Il Sindaco
Elio Lombardo

20

Comune di Ciriè (Torino)

Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente

L.R. 56/77 art. 41bis - Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente - 6° comma - Estratto della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione.

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 51 del 20/09/2004 - esecutiva - ha approvato ai sensi della citata legge il progetto di S.U.E. - P.d.R. n. 13 (3.1) relativo agli immobili ubicati in via D.L. Giordano - zona

“CS” del vigente P.R.G.C. - costituito dai seguenti elaborati

Elaborati relativi alla convenzione quadro:

- * Schema tecnico organizzativo;
- * tav 1: planimetrie generali;
- * tav 2: viabilità e servizi esistenti, infrastrutture esistenti;

- * tav 3: prescrizioni di piano;
- * tav 4: destinazioni d'uso esistenti al piano terreno;
- * tav 5: stato di fatto - piante;
- * tav 6: stato di fatto - sezioni;
- * tav 7: proposte di intervento - piante;
- * tav 8: proposte di intervento - sezioni;

Elaborati relativi all'intervento di P.d.R. in progetto:

- * Bozza di convenzione;
- * Relazione tecnica;
- * tav 1: planimetrie generali;
- * tav 2: stato di fatto;
- * tav 3: proposta di intervento;
- * tav 4: calcoli planovolumetrici, destinazioni d'uso.

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Alberto Siletto

21

Comune di Demonte (Cuneo)

Avviso ai creditori - Lavori di ripristino strada comunale di San Lorenzo

Il Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

avverte

che la Ditta Verna Remo Maurilio & C. s.a.s. con sede in Via 1 Maggio n. 13 - Demonte - (CN), ha ultimato i lavori di “Ripristino strada comunale di San Lorenzo”, ad essa commessi per contratto pubblico in data 27.11.2003, Rep. n. 1556/2003,

invita

Chiunque vanti crediti dalla Ditta suddetta per occupazioni temporanee o permanenti di immobili, stabili, terreni, etc. ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, a presentare entro il termine di giorni 30 dalla data dalla data di pubblicazione del presente avviso, a questo Comune la domanda di credito o di opposizione in competente bollo e corredata dai relativi titoli giustificativi.

Non sarà tenuto conto di reclami o delle istanze che verranno presentate dopo la scadenza del termine suddetto.

Il Responsabile del procedimento
Claudio Fantini

22

Comune di Demonte (Cuneo)

Avviso ai creditori - Eliminazione pericolo caduta massi dal versante a monte della localita' Simunas

Il Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554

avverte

Che la ditta Preve Costruzioni S.p.a. con sede in Via Provinciale per Boves n. 12 - Roccavione (CN), ha ultimato i lavori di “Eliminazione pericolo caduta massi dal versante a monte della localita' Simunas”, ad essa commessi per contratto pubblico in data 29.7.2004, Rep. n. 1571/2004

invita

chiunque vanti crediti dalla Ditta suddetta per occupazioni temporanee o permanenti di immobili, stabili, terreni, ecc... ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, a presentare entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di pubblicazione del presente avviso, a questo Comune, la domanda di credito o di opposizione in competente bollo e corredata dai relativi titoli giustificativi.

Non sarà tenuto conto di reclami o delle istanze che verranno presentate

dopo la scadenza del termine suddetto.

Il Responsabile del procedimento
Claudia Fantini

23

Comune di Grignasco (Novara)

Deliberazione consiglio comunale n. 17 del 15/4/2004. Approvazione regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 3 della L.R.P. n. 19/1999

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale Piemonte n. 19/1999, il regolamento edilizio redatto dall'architetto Pierluigi Gamalero, che si unisce alla presente deliberazione sotto la lettera A);

2) di dare ampio mandato al Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Milver Faccini, affinché provveda agli adempimenti di cui all'art. 3 della l.r. n. 19/99 e s.m.i.

24

Comune di Grignasco (Novara)

Deliberazione consiglio comunale n. 45 del 30/9/2004. Integrazione alla deliberazione C.C. n. 17 del 15/4/2004 di approvazione del regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 3 della L.R.P. n. 19/1999

Il Consiglio Comunale

Omissis

delibera

1) di dichiarare la conformità del Regolamento Edilizio Comunale già approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 15/4/2004 al testo tipo formato dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/99;

2) di dare ampio mandato al Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Milver Faccini, affinché provveda alla redazione degli atti di integrazione richiesti dalla Regione Piemonte al fine di consentire l'approvazione definitiva del Regolamento Edilizio Comunale.

25

Comune di Lagnasco (Cuneo)

Provvedimento definitivo di classificazione acustica del territorio comunale - L.R. 52/2000

Si rende noto che con deliberazione n. 23 in data 30 settembre 2004 il Consiglio comunale ha approvato, in forma definitiva, il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000.

Si dà pubblicazione al presente avviso sul B.U.R. ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5, della L.R. 52/2000.

Il Responsabile del Servizio
Eleonora Rosso

26

Comune di Malesco (Verbano Cusio Ossola)

Avviso di emissione bando per assegnazione di alloggi di edilizia residenziale agevolata - L. n. 179/92

Si rende noto che è stato pubblicato in data 18.11.2004 il bando per l'assegnazione di n. 6 alloggi di edilizia residenziale agevolata in Comune di Malesco - Via Trabucchi, di cui n. 1 riservato a coppie di giovani che intendano contrarre matrimonio.

La partecipazione è consentita a chi abbia la cittadinanza italiana o di uno stato membro della CEE nonché ai cittadini extracomunitari residenti in Italia da almeno cinque anni e con attività lavorativa stabile ed a chi abbia la residenza anagrafica o presti attività lavorativa in un Comune ubicato nella Provincia del V.C.O.

Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono in distribuzione presso il Comune di Malesco o scaricabili dal sito internet www.malesco.net. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate sugli appositi moduli entro il termine perentorio del 18.12.2004.

Malesco, 18 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio
Antonella Salina

27

Comune di Montezemolo (Cuneo)

Art. 7 della Legge Regionale 28.10.2000 n. 52 - Approvazione definitiva proposta di zonizzazione acustica

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale 20.10.2000 n. 52;

rende noto

che con delibera del C.C. n. 22 del 27.9.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata definitivamente la proposta di zonizzazione acustica del Comune di Montezemolo.

Il Sindaco
Giuseppe Taramazzo

28

Comune di Ostana (Cuneo)

Avviso di adozione definitiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 7 della Legge Regionale 20.10.2000 n.52

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 in data 25 settembre 2004 è stato approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Ostana.

Ostana, 13 novembre 2004

Il Sindaco
Giacomo Lombardo

29

Comune di Ovada (Alessandria)

Approvazione della variante al Piano per Insediamenti Produttivi in Ovada

Il Dirigente Settore Tecnico

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06.08.2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge, rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. che con la suddetta delibera è stata approvata la variante al Piano per Insediamenti Produttivi in Ovada in ambito D1/B del P.R.G. vigente e del progetto definitivo della Variante Strutturale adottato.

Il Dirigente Settore Tecnico
Guido Chiappone

30

Comune di Pella (Novara)

Avviso di approvazione variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare

Il Responsabile dei servizi generali

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 20/02/2004, divenuta esecutiva il 06/03/2004 di adozione del progetto di variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 27/09/2004, divenuta esecutiva il 11/10/2004 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e di adozione definitiva del progetto di variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare;

- Visti gli articoli 38,39,40 e 41 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i.;

rende noto

Che il progetto di variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare risulta approvato ai sensi e per gli effetti del 2° e 5° comma dell'art.40 L.R. 56/77 e s.m.i. ed assume efficacia per il disposto del 3° comma del medesimo riferimento di legge con la pubblicazione sul B.U.R. del predetto comunicato.

Pella, 9 novembre 2004

Il Responsabile dei Servizi Generali
Giulia Rampone

31

Comune di Peveragno (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2004 - Adozione definitiva del progetto di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di adottare definitivamente il progetto di zonizzazione acustica del territorio comunale di Peveragno, articolato nei n. 4 elaborati:

1. relazione tecnica;
2. allegato alla relazione tecnica a seguito delle osservazioni della Provincia di Cuneo e dei soggetti interessati;
3. tavola 1 - fase IV - scala 1:5.000. Carta dell'azonamento acustico comprendente n. 6 classi;
4. tavola 1 - fase IV - scala 1:10.000. Carta dell'azonamento acustico comprendente n. 6 classi.

Di adottare il regolamento comunale delle attività rumorose .

Di disporre la trasmissione della presente Deliberazione ai competenti Uffici Provinciali e Regionali per i conseguenti adempimenti di legge.

32

Comune di Pianfei (Cuneo)

Avviso di approvazione definitiva del piano di classificazione acustica

Il Sindaco

Vista la L. R. n. 52 del 20.10.2000 e D. G. R. n. 85-3802 del 06.08.2001;

rende noto

che con deliberazione del C.C. n. 33 del 28.09.2004 è stato approvato il piano classificazione acustica del territorio comunale.

Pianfei, 11 novembre 2004

Il Sindaco
Spirito Marabotto

33

Comune di Quittengo (Biella)

Avviso ai creditori ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99. Alluvione giugno 2002 sistemazione versante ripristino strada comunale e consolidamento fabbricati in frazione Maciotta

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Legge 109/94 e ss. Mm. e ii

Visto il DPR 554/99

Visto il contratto in data 06/02/2004 n° 180 di repertorio

rende noto

Che l'Impresa Fratelli D'Ambrosio snc con sede in Quittengo, Fraz. Fucina 8 ha ultimato in data 03/09/2004 le opere in premessa e chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli e prove documentali

entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune, Via Roma 54 Tel. 01560120 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I creditori che intendono garantirsi i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Zombolo

34

Comune di Reano (Torino)

Esame ed approvazione del nuovo Regolamento Edilizio - Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell'11 maggio 2004

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

1. Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio, nel testo che si compone di n. 70 articoli oltre gli allegati modelli ed è allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che la presente delibera diventerà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Bruno Bertrand

Il Segretario Comunale

Arnaldo Bernardo

35

Comune di Rocca De' Baldi (Cuneo)

Avviso ai creditori (art.189 DPR 554/1999) - Lavori di rifacimento acquedotto comunale in via Faramello

Impresa: Impresa M.G. di Milanese Gianfranco, con sede in Narzole (CN)

Contratto: rep.469 del 24.07.2003 dell'importo di euro29.344,11, registrato a Mondovì il 31.07.2003 al n.1510 S.1.

Il Responsabile del Procedimento

ai sensi e per gli effetti dell'art.189 DPR 554/1999 sui lavori pubblici e successive modificazioni e integrazioni, avverte che l'appaltatore sopra indicato ha ultimato i lavori di cui all'oggetto in data 15.06.2004.

Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli e prove documentali entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio Comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I creditori che intendono garantirsi i titoli suddetti, anche sulla cauzione prestata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Visto, Il Sindaco Il Responsabile del Procedimento
Stefano Aimo Antonietta Bersano

36

Comune di Rocchetta Belbo (Cuneo)

Progetto definitivo del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco
rende noto

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 13/9/2004 ha approvato in via definitiva il Progetto del Piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Racchetta Belbo.

Dalla Residenza Municipale, 11 novembre 2004

Il Sindaco
Alberto Birello

37

Comune di Rovasenda (Vercelli)

Approvazione definitiva del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio
rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 45 in data 25-10-2004 è stato approvato in via definitiva il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Il presente avviso viene pubblicato ai sensi dell' art. 7 comma 5 della L.R. 52/2000.

Dalla residenza municipale, li 17-11-2004

Il Responsabile del Servizio Urbanistico
Donatella Fasanino

38

Comune di Sagliano Micca (Biella)

Bando Comunale per il rilascio di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica presso area mercatale di Sagliano Micca

Si comunica l'attivazione della procedura concorsuale per l'emissione delle autorizzazioni relative ai posteggi presenti nel mercato del Comune di Sagliano Micca sotto dettagliatamente descritti:

Piazza Pietro Micca - Mercato del venerdì - dalle ore 07,00 alle ore 13,00

Numero posteggio	Specializzazione merceologica	Dimensione
1	alimentari	mt. 9,00 x 5,00
2	alimentari	mt. 6,00 x 4,00
3	alimentari	mt. 6,00 x 4,00
4	alimentari	mt. 6,00 x 4,00
5	alimentari	mt. 6,00 x 4,00
6	alimentari	mt. 6,00 x 4,00

7	non alimentare	mt. 9,00 x 5,00
8	non alimentare	mt. 9,00 x 5,00
9	non alimentare	mt. 9,00 x 5,00
10	alimentare	mt. 9,00 x 5,00
11	alimentare	mt. 9,00 x 5,00
12	non alimentare	mt. 8,50 x 4,00
13	alimentare	mt. 8,50 x 4,00
14	alimentare	mt. 8,50 x 4,00
15	non alimentare	mt. 8,50 x 4,00
16	produttori agricoli	mt. 4,00 x 3,00
17	produttori agricoli	mt. 4,00 x 3,00

* Le domande per il rilascio dell'autorizzazione, da inoltrare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo Comune di Sagliano Micca - Piazza P. Micca n. 5 - 13816 Sagliano Micca dovranno essere spedite entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

* Le domande eventualmente pervenute al Comune oltre il termine sopra indicato sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

* Nell'ambito della presente procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.

* La graduatoria degli operatori professionali su area pubblica distinta a seconda della specializzazione merceologica sarà formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri previsti nella D.G.R. 32-2642 del 02.04.2001:

1. Richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità nell'assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della Legge n. 112/91 e relative norme di esecuzione. Tale criterio trova applicazione fino ad esaurimento dei soggetti stessi.

2. Maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito del mercato di cui trattasi; le stesse presenze saranno azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, utilizzandole come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto fisso.

3. Maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.

4. A parità delle condizioni di cui ai n. 1, 2 e 3 la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali e, in subordine:

5. Ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo:

6. Ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;

7. Nel caso in cui non siano presentate domande di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione, sono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il registro professionale in data più risalente e, in subordine, nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.

* Ai fini dell'accertamento dei requisiti di priorità, gli interessati ne dichiarano la sussistenza nel contesto della domanda.

* Le istanze incomplete possono essere perfezionate entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di integrazione.

* La mancata indicazione del possesso dei requisiti di priorità comporta l'impossibilità di far valere i titoli stessi.

* La graduatoria dei produttori agricoli sarà formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri previsti nella D.G.R. 32-2642 del 02.04.2001:

6.1 Aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento 1804/1999. Per la Regione Piemonte:

6.1.1 l'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul BU;

6.1.2 l'elenco, aggiornato al 31/12 di ogni anno, è consultabile alla pagina dell'agricoltura sul sito internet regionale;

6.1.3 a parità di condizione fra soggetti di cui al presente n. 6.1 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto, o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;

6.2. aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 - A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000 - 2006, misure FR1 - F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo.

6.2.1 A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n. 6.2. hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

6.3 aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa provincia o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.

6.4 la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali. Bollettino ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II numero 15 - 11 aprile 2001.

6.5 ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al presente n. 6 si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita secondo le previsioni della l. 9 febbraio 1963 n. 59 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti)

6.6 Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data del 11 aprile 2001 sulla base dei criteri previsti dalla D.G.R. 508 - 14689 del 01.12.1998 ai fini della concessione del posto fisso costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto fino ad esaurimento dei soggetti stessi.

Il provvedimento relativo alla graduatoria sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Sagliano Micca - Settore commercio - Piazza P. Micca n.

5 - Sagliano Micca - Tel 015473715 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Sagliano Micca, 11 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio
Federica Vanni Fioret

39

Comune di Sampeyre (Cuneo)

Approvazione definitiva proposta di zonizzazione acustica

Art. 7 della Legge Regionale 20.10.2000 n. 52 - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute - Approvazione definitiva proposta di zonizzazione acustica.

Il Responsabile del Procedimento

Vista la legge regionale 20.10.2000 n. 52;

Rende noto

Che con delibera del C.C. n. 21 del 30.09.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato controdedotto alle osservazioni pervenute ed è stata approvata definitivamente la proposta di zonizzazione acustica nel Comune di Sampeyre.

Il sindaco
Roberto Dadone

Il Responsabile del Procedimento
Livio Fino

40

Comune di Scopa (Vercelli)

Piano di classificazione acustica

Il Comune di Scopa ha adottato in via definitiva, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2004, il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 e alle linee guida emesse con D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001.

Oggetto: Deliberazione C.C.n.15 del 29/09/2004 relativa all'"Approvazione Regolamento Edilizio" - modifica.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

a. Di approvare la modifica del 3° comma dell' "Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)", che di seguito, integralmente si riporta così come rettificato:

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di una
altra costruzione (D),

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della
proprietà (Dc),

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in
assenza di questo, ciglio di una strada (Ds) Note*,
è rappresentata dal raggio della minima circonferenza
avente centro

in uno dei due elementi e tangente all'altro.

b. Di dare atto che la presente modifica mantiene il Regolamento Edilizio

conforme al testo tipo regionale. (omissis)

Oggetto: Adozione definitiva Variante al PRGC con adeguamento al P.A.I..

Il Comune di Scopa ha adottato in via definitiva, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2004 il progetto definitivo della Variante al P.R.G.C. ex art. 17 comma 4 L.R. 56/77 e s.m.i. con adeguamento al P.A.I..

Il Responsabile del Procedimento
Nicola Caruso

41

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto coattivo di asservimento n. 224

Il Dirigente
(omissis)
decreta

Articolo 1 :

In favore del Comune di Settimo T.se è pronunziata l'imposizione coattiva di servitù permanente di parte delle aree necessarie per la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo e relative opere infrastrutturali.

Le aree interessate dal presente Decreto, site in strada Cebrosa sono censite a catasto come segue:

1. Fg.12 - mapp. 312 (ex 53p) di mq.100,06 sup. reale e di mq 99 sup catastale di comproprietà: 1/2 Beltrame Alessandro, 1/2 Gargiulo Vincenza Omissis;

2. Fg.9 - mapp. 151 di mq.54,34 sup. reale e di mq 54,00 sup. catastale di comproprietà: 1/2 Bersano Angelo; 1/2 Bersano Maria Adelaide Omissis;

3. Fg.9 - mapp. 128 (ex 28p) di mq.115,01 sup. reale e di mq 121,00 sup catastale - mapp. 172 (ex 86p) di mq.131,02 sup. reale e di mq 122,00 sup catastale di comproprietà 1/2 Cavaglià Angelina; 1/2 Bersano Patrizia Omissis;

4. Fg.12 - mapp. 277 (ex 10p) di mq. 579,08 sup. reale e di mq 566 sup catastale - mapp. 278 (ex 10p) di mq. 433,08 sup. reale e di mq 420 sup catastale di proprietà: 100% Vecchi Alfredo Omissis;

5. Fg.12 - mapp. 69p di mq.358 di proprietà: Zaza Elsa Omissis;

6. Fg.12 - mapp. 219p di mq. 1550 di comproprietà: 1/2 Cottino Gemai; 1/2 Bedda Annarita Omissis;

7. Fg.9 - mapp. 155p di mq. 260,80 - mapp. 175p di mq. 6,46 di comproprietà: 1/2 Berta Carlo; 1/2 Berta Cristina Omissis;

8. Fg.8 - mapp. 58 di mq.534,53 di sup. reale e di mq 514 di sup. catastale - mapp. 50 di mq.4350,08 di sup. reale e di mq 4340 di sup. catastale di comproprietà: 100% Pirelli Cavi E Sistemi Energia Italia Legale rappresentante sig. Battista Valerio Omissis;

9. Fg.8 - mapp. 62 di mq.192,17 sup. reali e di mq 199 di sup. catastali - Fg.9 - mapp. 178 di mq.41,96 sup. reali e di mq 50 di sup. catastali di comproprietà: 100% S.A.T.A.P. S.P.A. legale rappresentante Ing. Luciani Gianni Omissis;

10. Fg.9 - mapp. 121 di mq.79,53 sup. reali e di mq 87 di sup. catastali - mapp. 125 di mq.151,45 sup. reali e di mq 156 di sup. catastali di comproprietà: 2/6 Bersano Caterina; 2/6 Bersano Cesare; 2/6 Bersano Patrizia; usufruttuaria Verneti Prot Maria Margherita Omissis;

11. Fg.15 - mapp. 9p di mq.517 - mapp. 10p di mq.396 di comproprietà: 3/12 Macchia Roberto; 3/12 Macchia Maria Luisa; 2/12 Ramasso Rosa; 2/12 Pedrale Lorenza; 2/12 Pedrale Ada Maria Omissis;

12. Fg.14 - mapp. 33 di mq.96 - mapp. 13p di mq.339 - Fg.15 - mapp. 1p di mq.692 - mapp. 5p di mq.44 - mapp. 6p di mq.221 - mapp. 8p di mq.113 - Fg.18 - mapp. 11p di mq.3 - mapp. 12p di mq.90 - mapp. 18p di mq.191 di comproprietà: 100% Vische Di Carlo Alberto Rimbotti e C. - Società in Accomandita Semplice socio accomandatario Rimbotti Carlo Alberto Omissis;

13. Fg. 11 - mapp. 222p di mq. 104,5 sup reale e di mq 243,5 sup. catastale - mapp. 231 di mq. 458,44 sup reale e di mq 461 sup. catastale di proprietà: 9/27 Cipriani Lucia Gabriella in Miotto; 9/27 Danese Alessandrina in Miotto; 3/27 Miotto Giuliano; 2/27 Miotto Valerio Omissis; 2/27 Miotto Sara; 2/27 Miotto Valentina Omissis;

Articolo 2 :

Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente decreto ed adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le vulture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.

Articolo 3 :

Il presente decreto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali, e per estratto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settimo Torinese, 4 novembre 2004

Il Dirigente
Piero Cena

42

Comune di Silvano d'Orba (Alessandria)

Adozione definitiva della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 20.10.2000 n. 52

Il Segretario Comunale

Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000 ed in particolare l'art. 7;

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2004 in data 02.08.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il piano definitivo della classificazione acustica del territorio comunale di Silvano d'Orba.

Il Segretario Comunale
Francesco Matarazzo

43

Comune di Sparone (Torino)

Avviso ad Opponendum - Lavori di "Demolizione fabbricato e sistemazione area in via Locana" In Comune di Sparone (TO)

Il Responsabile del Procedimento

Visto l'art.360 della legge 2248 del 1865, l'art.93 del Regolamento 25/5/1865 n.350 e l'art.21 del R.D.8/2/1923 n.442 avverte, che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso la Società Cooperativa "G.T.C." con sede in Moncalieri (TO), per l'occupazione permanente o temporanea di beni immobili e danni relativi in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta impresa per conto del suddetto Comune in base al contratto in data

06.05.2004 n.781 di Rep., sono invitati a presentare reclamo a questo Comune nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Responsabile del procedimento
Daniela Parlante

44

Comune di Torino

Decreto d'esproprio n. 7 del 9 novembre 2004

Il Dirigente
(omissis)
decreta

ART. 1 - In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione degli immobili necessari all'ampliamento ed urbanizzazione di strada del Portone-lotti III/IV, meglio individuati nell'estratto di mappa allegato (all.n. 1) costituente parte integrante del presente atto e descritti a catasto come segue:

Ditta n. 1): "Sacim S.r.l." - N.C.T./N.C.E.U.: F. 1433 n. 58 parte e 62 parte - mq. 5.173 di terreno.

Ditta n. 1/1): "Sacim S.r.l." - N.C.T./N.C.E.U.: F. 1433 n. 62 parte - mq. 266 di terreno.

Ditta n. 1/2): "Sacim S.r.l." - N.C.T./N.C.E.U.: F. 1433 n. 52 parte - mq. 360 di terreno e mq. 900 di fabbricato.

Ditta n. 4): Dentis G. e Quaglino A. - N.C.T./N.C.E.U.: F. 1433 n. 56 parte - mq. 320 di terreno.

Ditta n. 4/1): Dentis Giuseppina e Quaglino Angiolina - N.C.T.: F. 1433 n. 47 - mq. 365.

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

ART. 2 - Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti del Comune, registrato, trascritto in termini d'urgenza e volturato. Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

ART. 3 - Il presente decreto sarà comunicato alla Regione Piemonte ai sensi del c. 2 dell'art. 71 della l.r. n. 56/77 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Settore
Procedure Amministrative Urbanistiche
Paola Virano

45

Comune di Trausella (Torino)

Avviso approvazione zonizzazione acustica

Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 06.05.2004, è stata approvata, senza osservazioni, la proposta di classificazione acustica del territorio comunale prevista dalla L.R. n.52/00.

Trausella, 17 novembre 2004

Il Segretario Comunale
Ezio Ivaldi

46

Comune di Valperga (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2004: "Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi (Variante di Revisione Generale). Modifiche alle Norme tecniche di esecuzione. Approvazione"

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) di dare atto che al testo delle modifiche adottate con deliberazione C.C. n. 23 del 18.06.2004 non sono state presentate osservazioni;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 40 - comma 2 - della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., le modifiche alle "Norme Tecniche di Esecuzione" del Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi (Variante di Revisione Generale), costituenti varianti al P.I.P., di cui all'"allegato A" denominato "piano delle aree per insediamenti produttivi (variante di revisione generale). modifiche alle norme tecniche di esecuzione";

3) di dare atto che le suddette modifiche assumono efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

47

Comune di Veglio (Biella)

Commissione Assegnazione alloggi E.R.P.S. della Provincia di Biella. Avviso graduatoria provvisoria per assegnazione alloggi nel Comune di Veglio

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

Che ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 3 del Comune di Veglio del 29.4.2004, per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERPS ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Veglio, l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n.26.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28/3/1995 n. 46, e s.m.i.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Veglio, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Veglio.

Il Presidente
Francesco Donato

48

Comune di Verbania

Decreto di esproprio n.11/04 del 27/10/2004 "Rotonda ponte del Plusc." - Determinazione indennità per esproprio da corrispondere agli aventi diritto per l'acquisizione di aree private in località Plusch di Verbania Intra, necessarie per la realizzazione della rotatoria stradale tra: Via B. V. Martiri - Viale Azari - Via B. Intra

Il Dirigente

(omissis)

comunica

Art.1- L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione di aree in località Plusch a Verbania Intra, necessarie per la realizzazione della rotatoria stradale tra: Via B. V. Martiri - Viale Azari - Via B. Intra;

Attualmente le ditte proprietarie risultano :

Cavadini Gianluigi, (omissis)

Foglio 37, mappale 140 (ex 115/b), superficie occupata mq 200.

Indennità complessiva da corrispondere euro 4.126,49.

Art.2 - I termini entro i quali dovranno compiersi le espropriazioni ed i lavori sono fissati rispettivamente in 5 (cinque) e 3 (tre) anni;

Art.3 - Il presente provvedimento sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili;

Art.4 - Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente Decreto, i proprietari espropriandi, ai sensi dell'art.12 della legge 22/10/71 n°865 e s.m.i., hanno il diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% delle indennità provvisorie determinate ai sensi degli art.16 e17 della legge 865/71;

Art.5 - Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Verbania, 11 novembre 2004

Il Dirigente

Lino Baldo

49

Comune di Villanova d'Asti (Asti)

Pubblicazione della graduatoria provvisoria della Commissione Assegnazione di edilizia residenziale pubblica di risulta siti in Villanova d'Asti di cui al bando di concorso del 08/06/2004

Il Sindaco

Rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale del 28.03.95 n° 46, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Villanova d'Asti e nella sede dell'A.T.C. di Asti, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, siti in Villanova d'Asti, stilata dalla Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Asti c/o A.T.C. di Asti.

Le eventuali opposizioni avverso la graduatoria provvisoria, dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo di raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o A.T.C., Via Carducci, 86, 14100 Asti, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune di Villanova d'Asti.

Il Sindaco

Roberto Peretti

50

Comune di Vinovo (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare del piano di recupero di iniziativa privata riguardante gli immobili siti in via Stupinigi e denominati "Cascina Belriparo"

Il Responsabile dell'area tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata

- Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;
- Vista la Legge Regionale 05/12/1977 n° 56 e s.m.i. e considerato, in particolare, il combinato disposto degli articoli 40, 41 bis e 43 comma 8;

rende noto

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20/10/2004, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare del Piano di Recupero di iniziativa privata proposto dai Signori Bosco Pietro, Bosco Mario e Boretto Angela, riguardante gli immobili siti in via Stupinigi e denominati "Cascina Belriparo";

- che copia della suddetta deliberazione consiliare e dei relativi atti è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e depositata presso la Residenza Municipale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 16 novembre 2004 al 16 dicembre 2004;

- che durante il predetto periodo chiunque ha facoltà di consultare gli atti e di prenderne visione secondo il seguente orario: dalle ore 10,00 alle ore 12,00, compresi i giorni festivi;

- che, nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito (e pertanto sino al giorno 15 gennaio 2005), chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e potranno essere presentate a mezzo raccomandata A/R o, in alternativa, direttamente all'Ufficio Protocollo durante il normale orario di apertura.

Vinovo, 16 novembre 2004

Il Responsabile dell'area tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Marco Cascone

51

Comune di Volvera (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n°55 del 1 dicembre 2003 - "approvazione del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 8.7.1999, n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il regolamento edilizio comunale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, composto da: Testo comprendente:

- N°70 articoli (n°70 articoli, n°1 articolo - articolo 27 bis - relativo a disposizioni transitorie), n°1 appendice all'articolo 31, costituito da n°52 pagine numerate dalla n°1 alla n°52.

- N°1 fascicolo contenente i principali atti relativi all'attività edilizia composto da n°14 pagine numerate dalla n°1 alla n°14, e precisamente:

* Modello 1 - certificato urbanistico (C.U.)

* Modello 2 - certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

* Modello 3 - relazione illustrativa del progetto municipale

- * Modello 6 - comunicazione di inizio lavori
- * Modello 7 - comunicazione di ultimazione lavori
- * Modello 8 - richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
- * Modello 9 - atto d'impegno per interventi edificatori nelle zone agricole
- * Modello 10 - certificato di abitabilità

2. Di dare atto che il predetto regolamento edilizio comunale è redatto in conformità al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte approvato con deliberazione del consiglio regionale 29 luglio 1999, n°548 - 9691, come previsto dall'articolo 3 della L.R. 8 luglio 1999, n°19.

Volvera, 11 novembre 2004

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali
Gianluigi Peretto

52

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

Ordinanza Istruttoria n. 41/140068 del 09/11/2004. Domanda (prot. n. 51509 del 20/04/2004) della Ditta Stella Angiolina per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo in Comune di Pontecurone

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 556/29332 del 11/03/2003 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - autorizzazione incarico dirigenziale";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 801/70584 del 27/05/2004 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - modifica incarico dirigenziale";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n.102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua

pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Vista la domanda (Prot. n. 51509 del 20/04/2004) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Stella Angiolina intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella portata massima di l/s 28 e media di l/s 1,5 ad uso irriguo, tramite la trivellazione di un pozzo della profondità massima di mt 45 dal piano campagna da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Pontecurone, al Foglio n. 20, Mappale n. 31;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 5411/MG del 06/09/2004;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva - Torino n. 14829/16.4 del 30/09/2004 ;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 12/11/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Pontecurone;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente.

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Alessandria;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 10/12/2004 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Pontecurone restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il p.i. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

53

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

Ordinanza Istruttoria n. 42/140601 del 09/11/2004 - Domanda (prot. n. 38266 del 24/03/2004) della Ramaplast S.p.a. per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio in Comune di Castelnuovo Scrivia

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 556/29332 del 11/03/2003 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - autorizzazione incarico dirigenziale";

Visto Il Decreto del Presidente della Provincia n. 801/70584 del 27/05/2004 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - modifica incarico dirigenziale";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

VISTA la D.G.R. n.102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Vista la domanda (Prot. n. 38266 del 24/03/2004) corredata dagli elaborati tecnici, della Ramaplast S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella portata di l/s 50 ad uso antincendio, tramite la trivellazione di un pozzo della profondità massima di mt 30 dal piano campagna da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Castelnuovo Scrivia, al Foglio n. 11, Mappale n. 207;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 3078/04 del 07/06/2004;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva - Torino n. 15241/16.4 del 11/10/2004;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 19/11/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Castelnuovo Scrivia;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente.

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Alessandria;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 20/12/2004 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Castelnuovo Scrivia restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referato di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il p.i. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

54

Provincia di Alessandria

D.D. 13 ottobre 2004 n. 978 - L.R. 09/08/1989 n. 45. Ditta Manera Livio. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per lavori di sbancamento, livellamento con riporto terra e formazione di drenaggi finalizzati all'impianto e reimpianto di vigneti nell'Azienda Agricola "Il Cascinone" in località Boschi di Moirano, nel Comune di Acqui Terme (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

55

Provincia di Alessandria

D.D. 13 ottobre 2004 n. 979 - L.R. 09/08/1989 n. 45. Ditta Manera Livio. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per lavori di sbancamento, livellamento con riporto terra e formazione di drenaggi finalizzati all'impianto e reimpianto di vigneti nell'Azienda Agricola "Il Cascinone" in località Boschi di Moirano, nel Comune di Acqui Terme (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

56

Provincia di Alessandria

D.D. 26 ottobre 2004 n. 1016 - L.R. 09/08/1989 n. 45.
Ditta Botto Pier Luigi. Autorizzazione in sanatoria per la
conservazione ed il completamento di lavori di sbanca-
mento, livellamento, riporto terreno e drenaggio per im-
pianto vigneto nel Comune di Cassine (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
 Claudio Coffano

57

Provincia di Alessandria

D.D. 29 ottobre 2004 n. 1017 - L.R. 09/08/1989 n. 45.
Variante e proroga dell'autorizzazione rilasciata con
D.P.G.R. n. 3551 del 11/09/1996 alla Ditta Gandino An-
drea, Cotella Marisa, Guglielmo Sergio, Guazzo Paola
Giovanna, Cesa s.a.s., Cappellette s.a.s., per l'esecuzione
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del
P.E.C.O. n.1, via Cappellette - Ovada (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
 Claudio Coffano

58

Provincia di Alessandria

D.D. 02 novembre 2004 n. 1018 - L.R. 09/08/1989 n. 45.
Ditta Papalia Rosario. Autorizzazione ad effettuare modi-
ficazioni e trasformazioni d'uso del suolo per la costruzio-
ne di un edificio di civile abitazione unifamiliare, fabbri-
cato non di lusso, nel lotto 3b del P.E.C.O. n. 1 "Le Cap-
pellette", nel Comune di Ovada (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
 Claudio Coffano

59

Provincia di Alessandria

D.D. 02 novembre 2004 n. 1019 - L.R. 09/08/1989 n. 45.
Ditta Caneva Bartolomeo, Zunino Carla, Caneva Beatrice.
Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasfor-
mazioni d'uso del suolo per la costruzione di un edificio di
civile abitazione bifamiliare, fabbricato non di lusso, nel
lotto 5 del P.E.C.O. n. 1 "Le Cappellette", nel Comune di
Ovada (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
 Claudio Coffano

60

Provincia di Alessandria

D.D. 29 ottobre 2004 n. 1021 - L.R. 09/08/1989 n. 45.
Ditta Savio Andrea. autorizzazione ad effettuare modifi-
cazioni e trasformazioni d'uso del suolo per la realizzazio-

ne di un laghetto ad uso irriguo in località Frazione Mor-
singo, nel Comune di Mombello Monferrato (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
 Claudio Coffano

61

Provincia di Alessandria

D.D. 2 novembre 2004 n. 1040 - L.R. 09/08/1989 n. 45.
Ditta Cazzola Carolina. Autorizzazione ad effettuare mo-
dificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per lavori di
movimento terra consistenti in opere di drenaggio e livel-
lamento terreno per impianto vigneto in Regione S. Ber-
nardo, nel Comune di Ricaldone (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
 Claudio Coffano

62

Provincia di Asti

Concessione di derivazione d'acqua da Rio Maggiolino
- Pratica n° 708/03 - Decreto d'esproprio del Dirigente di
Settore del Comune di Torino n. 7 del 9 novembre 2004

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Vista la domanda presentata in data 11/08/2003 dal
 Sig. Voglino Piera Angioletta (omissis), intesa ad ottene-
 re la concessione di derivazione d'acqua da Rio Maggi-
 olino con le seguenti caratteristiche:

Portata massima 12l/s; portata media 5.500 mc/anno
 ad uso irriguo

Comune dove è ubicata l'opera di presa Asti F. 35 p.
 92 e F. 36 p. 217;

Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato:
 da aprile a settembre;

Acquisiti i pareri prescritti;

Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., che attribui-
 sce alle province le funzioni amministrative relative alla
 utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R Regolamento
 Regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di con-
 cessione di derivazione di acqua pubblica (L.R.
 29/12/2000 n. 61)";

Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

ordina

che la domanda di derivazione n. 708/03 sopracitata
 allegata in copia al presente avviso, ed i documenti ad
 essa allegati, siano depositati presso Questo Servizio per
 la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere
 dal 22/11/2004, a disposizione di chiunque intenda pren-
 derne visione nelle ore di ufficio;

che copia della predetta ordinanza sia pubblicata, dal
 22/11/2004, per giorni 15 (quindici) consecutivi, all'Albo
 Pretorio del Comune di Asti;

che la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del
 D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, che ha valore di Confe-
 renza dei Servizi ai sensi dell'art 14 della L. n. 241/90
 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interes-
 se, è convocata per il giorno 14/12/2004 con ritrovo alle
 ore 12:00 presso Sala Ambiente della Provincia di Asti;

si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

che la presente ordinanza venga pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e Avvisi del sito internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria relativa alla prima domanda;

che copia dell'ordinanza sia inoltre trasmessa alla Regione Piemonte-Settore Pianificazione delle Risorse Idriche, Bilancio Idrico e Disciplina delle Utilizzazioni di Torino; all'Autorità di Bacino Del Fiume Po; all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Asti; al Comando R.F.C. Interregionale Nord; alla Regione Piemonte-Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Asti; al Comune di Asti; al richiedente.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; a tal proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Asti, l'ufficio responsabile del procedimento è l'ufficio Risorse idriche e la persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Carmen Gatti.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

Asti, 15 novembre 2004

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

63

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n° 3887 del 16 settembre 2003

Il Dirigente del Settore
(omissis)

Di riconoscere titolare, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la ditta "Cime Bianche S.r.l." (omissis) subentrata alla ditta "Cime Bianche S.p.A" dell'utenza relativa alla concessione, di derivazione di moduli max. 0,05 d'acqua dalla sponda sinistra del torrente Quargnasca, da utilizzarsi per scopi industriali, con restituzione dei reflui di scarico, previa depurazione, nel torrente Quargnasca immediatamente a valle dello stabilimento ove avviene l'utilizzo, in attesa di allacciamento alla condotta "CO.R.D.A.R." - Cossato, di cui all'originaria D.G.R. 2 novembre 1994 n° 21-39631.

Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 24 giugno 1994, n° 4425 di Repertorio, regolante la concessione assentita con l'originaria D.G.R. 2 novembre 1994 n° 21-39631;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 4425 di Rep. in data 24 giugno 1994

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le di-

fese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

64

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Estratto della determinazione dirigenziale n° 4264 in data 05.10.2004. Rinnovo della licenza di attingimento di litri/sec. 2,5 d'acqua dal Rio Druma, in Comune di Cossato

Estratto della Determinazione dirigenziale n° 4264 in data 05.10.2004

Il Dirigente del Settore
(omissis)

Determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Capponi Neri

(omissis)

il rinnovo della licenza di attingimento di litri/sec. 2,5 d'acqua dal Rio Druma, in Comune di Cossato, per uso Agricolo, (Irrigazione di ha 04.47.00 di terreni, ubicati nel medesimo Comune) già oggetto della Determinazione Dirigenziale n° 3324 in data 29 luglio 2003; di subordinare il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca del medesimo: l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata istantanea dell'acqua attinta non abbia a superare lt/sec. massimi 2,5 e la portata media lt/sec. medi 2,5 cui corrisponde un volume medio annuo di prelievo pari a circa 78.840 metri cubi, senza obbligo di restituzione delle colature; l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo;

(omissis)

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 13 agosto 2004.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

65

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Estratti delle determinazioni dirigenziali n° 3883 in data 16 settembre 2003 e n. 1562 del 2 aprile 2004

Il Dirigente del Settore
(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18 marzo 2003 dal Sig. Ermanno Germanetti, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della ditta "Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell'art.2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775 nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A" (omissis) il rinnovo della concessione di derivazione di moduli complessivi 0,036 d'acqua da una sorgente tributaria del bacino del Rio Stono, ubicata in Comune di Tollegno, a mezzo:

A) 1° bocchetta alimentante una vaschetta di accumulo dalla quale viene praticata la derivazione di moduli complessivi 0,018 per usi industriali e potabili, con obbligo di restituzione dei reflui nel torrente Cervo in Comune di Tollegno (utenza relativa all'aumento di portata);

B) 2° bocchetta alimentante una seconda vaschetta di accumulo dalla quale viene praticata la derivazione di moduli 0,018 per usi potabili ed industriali, sempre con obbligo di restituzione dei reflui nel torrente Cervo, in Comune di Tollegno;

Di accordare, ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n° 152, come modificato ed integrato dall'art. 7 comma 3 - lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 22 giugno 1984, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 22 giugno 1984 dell'annuo canone di euro 15,49 pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1° dicembre 1982 n° 692; dal 1° gennaio 1990 l'annuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990 ; dal 1° gennaio 1994 l'annuo canone di euro 1.549,37 pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n° 36, dal 1° gennaio 1997 l'annuo canone di euro 1.588,10 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 l'annuo canone di euro 1.616,69 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1° gennaio 1999 l'annuo canone di euro 1.640,94 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 del canone annuo di euro 1.660,63 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dell'annuo canone di euro 1.970,34 pari alla somma del minimo ammesso per ogni singolo tipo di utilizzo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 del canone annuo di euro 1.993,99 pari alla somma del minimo ammesso per ogni singolo tipo di utilizzo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2003 del canone annuo di euro 2.021,91 pari alla somma del minimo ammesso per ogni singolo tipo di utilizzo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n° 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1197 di Rep. in data 18 marzo 2003

Art. 7 - garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attra-

versamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Estratto della Determinazione dirigenziale n° 1502 in data 2 aprile 2004

Il Dirigente Del Settore

(omissis)

determina

Di prendere atto della rinuncia all'uso potabile dell'acqua assentita in concessione alla ditta "Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A" con sede in Tollegno, con D.D. della Provincia di Biella 16 settembre 2003 n° 3883, comunicata dalla stessa ditta concessionaria con nota in data 22 dicembre 2003;

Di accogliere ai sensi dell'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la rinuncia all'uso potabile dell'acqua assentita in concessione alla ditta "Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A"

(omissis)

e di mantenere, nel contempo, il solo uso per Produzione di Beni e Servizi (scopi industriali connessi con l'attività tessile svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Tollegno) dell'intera portata derivabile d'acqua dalla sorgente tributaria del bacino del Rio Stono, in Comune di Tollegno, stabilita in litri al secondo 3,6 cui corrisponde il volume massimo annuo di 108.000 mc.

Di accordare la rinuncia di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e del pagamento del corrispondente canone demaniale annuo dovuto in misura pari al minimo ammesso per il solo uso di Produzione di Beni e Servizi, decorrente dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Successivamente il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di obbligare la ditta "Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A" al pagamento del canone annuo dovuto fino allo spirare dell'annualità in corso alla data del presente provvedimento di assenso alla rinuncia (31 dicembre 2004), stabilito in annui euro 2.056,08 di cui euro 1.762,52 pari al minimo ammesso per l'uso industriale ed euro 293,56 pari al minimo ammesso per l'uso potabile.

Di stabilire che la concessione di derivazione d'acqua dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi e condizioni stabilite con D.D. 16 settembre n° 3883 e relativo disciplinare sottoscritto in data 18 marzo 2003 n° 1197 di repertorio, ove non in contrasto con le determi-

nazioni assunte nel presente provvedimento, le quali si intendono prevalenti;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

66

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Estratto della determinazione dirigenziale n° 4330 in data 08/10/2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30 agosto 2004 dal Sig. Benvenuti Francesco, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

2. Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al Sig. Benvenuti Francesco, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di litri/sec massimi e medi 1,3 d'acqua, da n° 1 sorgente ubicata in località Lavesine del Comune di Viverone, nella posizione indicata nella domanda di concessione da utilizzarsi per uso Civile;

3. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 105,76 (centocinque/76) previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

4. Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso;

5. Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione, in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

67

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 4331 in data 08 ottobre 2004 - D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 3 agosto 2000 della Ditta "Ramella Alessandro s.n.c." di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso antincendio, da un pozzo ubicato in Comune di Quaregna. Assenso. Prat. Quaregna 6

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 29 luglio 2004 dal Sig. Ramella Pollone Alessandro, in qualità di titolare della Ditta "Ramella Alessandro S.n.c.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta "Ramella Alessandro S.n.c.", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,5 e medi 0,001 d'acqua, da n° 1 pozzo ubicato in Via Cossato n° 18 del Comune di Quaregna, da utilizzarsi per scopi igienici (antincendio).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 105,76 previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario ri-

chiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

68

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Estratto della determinazione dirigenziale n° 4333 in data 08/10/2004

Il Dirigente Del Settore

(omissis)

determina

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1 settembre 2004 dal Sig. Zaniboni Massimo, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

2. Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al Sig. Zaniboni Massimo, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di litri/sec massimi 5 e medi 0,25 d'acqua, da n° 1 sorgente ubicata in località Fraz. "Rolle" del Comune di Viverone, nella posizione indicata nella domanda di concessione, da utilizzarsi per uso Agricolo;

3. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 3,22 (tre/22) previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

4. Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso;

5. Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione, in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

69

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n° 4334 in data 08 ottobre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 8 agosto 2000 della Ditta "B.M.B. s.a.s. di Betassa Copet Alberto & C." di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso antincendio, da un pozzo ubicato in Comune di Gaglianico. Assenso. Prat. Gaglianico 2

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 29 agosto 2004 dal Sig. Betassa Copet Alberto, in qualità di socio accomandatario della Ditta "B.M.B. s.a.s. di Betassa Copet Alberto & C.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta "B.M.B. s.a.s. di Betassa Copet Alberto & C.", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di litri/sec massimi e medi 0,03 d'acqua, da n° 1 pozzo ubicato in Via Case Nuove n° 9 del Comune di Gaglianico, da utilizzarsi per scopi igienici (antincendio).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 105,76 previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n° 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario ri-

chiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

70

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 377 del 5 novembre 2004. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Raggio d'Ombra"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Raggio d'Ombra", con sede legale ed operativa in Via Valle Po n. 37 -12100 Cuneo, (omissis) al nr. 271 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "socio assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

71

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche

Ordinanza n. 1292 - istanza per ricerca e concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5715 in Comune di Caraglio

Il Dirigente

Vista la domanda in data 13.2.04 della Ditta Abello Brunella, residente in Caraglio Frazione Paniale n. 27, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5715 in Comune di Caraglio per moduli massimi 0,12 e medi 0,0028571 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 1716/04/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Caraglio per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Caraglio, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Caraglio; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12023 Caraglio

Alla Ditta Abello Brunella Frazione Paniale n 27 12023 Caraglio

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 20 Gennaio alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Caraglio; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Caraglio restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 8 luglio 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

72

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche

Ordinanza n.1326 Istanza per ricerca e concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5735 in Comune di Fossano

Il Dirigente

Vista la domanda in data 12.7.2004 dei Signori Rostagno Antonio-Rostagno Giovanni-Rostagno Gian Franco (omissis), intesi ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5735 in Comune di Fossano per moduli massimi 47 e medi 0,14 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n.5527/03/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua

pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Fossano, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Fossano, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Fossano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12045 Fossano

Alla Ditta Rostagno Antonio, Giovanni, Gian Franco - Via Don Minzoni

n 30 12045 Fossano

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 13.1.2005 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Fossano; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Fossano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 15 ottobre 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

73

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche

Ordinanza n. 1327 - Istanza alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n.5737 in Comune di Revello

Il Dirigente

Vista la domanda in data 25.5.04 dell'azienda agricola Albertengo F.lli e Ferrato Marco, con sede in Revello Via Poetto n 24, intesi ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n.5737 in Comune di Revello per moduli massimi 0,08 e medi 0,002 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 5761/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Revello, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Revello, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Revello; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 1236 Revello

All'azienda agricola Albertengo F.lli e Ferrato Marco - Via Poetto n 24 12036 Revello

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 29.12.2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Revello; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Revello restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 18 ottobre 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

74

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1328 - Istanza per ricerca e concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n.5738 in Comune di Revello

Il Dirigente

Vista la domanda in data 31.5.04 dell'azienda agricola Albertengo F.lli, con sede in Revello Via Volo n 19, intesi ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n.5738 in Comune di Revello per moduli massimi 0,08 ad uso antibrina e mod massimi 0,06 e medi 0,0050 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 5760MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Revello, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Revello, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Revello; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 1236 Revello

All'azienda agricola Albertengo F.lli-Via Volo n 19 12036 Revello

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 29.12.2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Revello; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Revello restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il re-

sponsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 20 ottobre 2004

Il Dirigente
 Fabrizio Cavallo

75

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1329 - Istanza per la ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n.5732 in Comune di Revello

Il Dirigente

Vista la domanda in data 25.5.2004 della Ditta Ferrato Marco, residente in Revello Via Poetto n 24, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n.5732 in Comune di Revello moduli massimi 0,18 ad uso antibrina e moduli massimi 0,06 e medi 0,0025 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n.4850/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Revello, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Revello, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Revello; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12036 Revello

Alla Ditta Ferrato Marco Via Poetto n. 24 12036 Revello

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 29.12.2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Revello; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Revello restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni

e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 25 ottobre 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

76

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche

Ordinanza n° 1335 Istanza concessione di derivazione d'acqua dal Rio Saut in comune di Chiusa Pesio

Il Dirigente

Vista l'istanza 01.03.2004 del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro con sede legale in via Sant'Anna n°34 Chiusa Pesio, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Rio Saut in comune di Chiusa Pesio, la portata massima di litri al secondo 12 e media di 8 per produrre su un salto di metri 149,12 la potenza nominale media di 11,70 kW, ad uso idroelettrico;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota 30.08.2004 prot. 5235/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza venga affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Chiusa Pesio per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n°30, e presso la Segreteria del Comune di Chiusa Pesio, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Chiusa Pesio; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Chiusa Pesio (Racc. A.R.) 12013 Chiusa Pesio

All'Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali Cuneesi via S. Anna, 84 12013 Chiusa Pesio

Un rappresentante dell'Ente richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 04/01/05 alle ore 9:30, con ritrovo presso il municipio di Chiusa Pesio; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Chiusa Pesio restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è l'ing. Paolo Algarotti.

Cuneo, 11 novembre 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

77

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di utilizzazione dell'acqua derivata dall'impianto di innervamento dal Rio dei Quarti per produzione di energia elettrica nel Comune di Crissolo. Avviso di avvenuto ritiro del progetto assoggettato a Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e a contestuale valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive CE 43/92 e 42/2001

In data 02 Agosto 2004 il Sig. Genre Giovanni Battista, (omissis), in qualità di amministratore unico della società Sipre Monviso SKI S.r.l., con sede legale in Crissolo, loc. Pian della Regina n. 34, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di utilizzazione dell'acqua derivata dall'impianto di innervamento dal Rio dei Quarti per produzione di energia elettrica nel Comune di Crissolo (prot. generale di ricevimento n. 41336 in data 02.08.2004; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 03.08.2004 con n. ord. 22/VAL/2004).

Contestualmente all'avvio della procedura di VIA è stato avviato il procedimento di valutazione di incidenza del progetto in quanto lo stesso risulta ricadere entro il perimetro del S.I.C. IT1160058 " Gruppo di Monviso - Bosco dell'Alevè".

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Foglio", pubblicato in data 23.07.2004.

Con nota prot. generale di ricevimento n.53381 del 22.10.2004 la società proponente ha richiesto il ritiro del progetto in argomento.

Si avvisa pertanto che non si procederà all'ulteriore corso della Valutazione di Impatto Ambientale e della contestuale Valutazione d'Incidenza.

Il Dirigente del Settore Risorse Idriche
Fabrizio Cavallo

78

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Determinazione Dirigenziale N. 4411/2004 - Provincia di Novara - L.R. 40/98 art. 10 categoria progettuale n. 28 dell'allegato B2 - Fase di Verifica della procedura di V.I.A. Progetto "Strada Provinciale di Varallo Pombia" - Progetto preliminare per la costruzione di un nuovo tratto di strada di collegamento alla S.S. 32, presentato dal Dott. Ing. Giuseppe Gambaro, Ingegnere Capo del Settore Tecnico Viabilità della Provincia di Novara. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 L.R. 40/98

(omissis)

determina

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta in data 29.10.2004;

2. di prendere atto che i pareri raccolti in fase di istruttoria evidenziano di non dover sottoporre il progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni tecniche indicate nel documento allegato alla presente;

3. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara;

4. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione;

5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al 3° Settore - Valutazione di Impatto Ambientale.

6. avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determinazione Dirigenziale N. 4411/2004 del 09.11.2004 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - C.so Cavour n. 2 - 28100 Novara.

79

Provincia di Novara

Avviso pubblico anno 2004/05 - Attività formative per apprendisti

Si rende noto che, con DGP n. 641 dell'11.11.2004, è stato approvato l'avviso pubblico anno 2004/05 - Attività formative per apprendisti di integrazione della DGP 781 del 20/11/2002, in attuazione degli indirizzi delle DGR n.75 - 7234 del 30/09/2002, DGR n. 49 - 10688 del 13/10/2003, DGR n. 23 - 13127 del 26/07/2004 per la gestione e il finanziamento delle azioni formative 2005 e la predisposizione del nuovo catalogo dell'offerta formativa.

Le modalità e i termini di iscrizione al catalogo provinciale sono indicati nel testo integrale dell'avviso pubblico, disponibile sul sito Internet della Provincia di Novara <http://www.provincia.novara.it/sett4/cpi/apprendista-to.htm>.

80

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 742-267196 del 30.9.2004 - Codice univoco: TO-A-10053

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 742-267196 del 30.9.2004 - Codice univoco: TO-A- 10053

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria a Perona M. Fabrizia - (omissis) - la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Ronchero in Comune di Rivara Canavese in misura di mod max 1.00 (100 l/sec) e medi 0.84 (84 l/sec) ad uso piscicolo e ad uso energetico per produrre sul salto di mt 8 la potenza nominale media di kw 6.59, con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione

per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 3.2.1999 - data della domanda in sanatoria - subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Per l'uso energetico il canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e

s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

81

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 743-2677224 del 30.9.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 743-2677224 del 30.9.2004

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione - conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale - relativo alla variante non sostanziale richiesta dalla Soc. Pesca Diavoli Lusernesi - (omissis) - alla concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal Canale di Pralafera in Comune di Luserna San Giovanni in misura di l/sec massimi 10 e medi 6 ad uso piscicoltura e da una manifestazione sorgentizia in località Bersaglio in Comune di Luserna San Giovanni in misura di l/sec massimi 8 e medi 5 ad uso piscicoltura, con restituzione nel Canale di Pralafera nello stesso Comune, già assentite con DD n. 555-280921 del 13.11.2002. La variante consiste nello spostamento del punto di presa di circa mt lin 110 a monte rispetto a quello già concesso. Tutto il resto rimane invariato. Resta invariato anche il termine di scadenza della concessione;

2) di assegnare alle opere di captazione, ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, seguenti codici identificativi univoci:

Canale di Pralafera: TO-A-10042; Sorgente in località Bersaglio: TO-S-10007;

3) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

4) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione

concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

82

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche 763 -280929/04 del 8.10.2004- Codici identificativi univoci: TO-S- 00607, TO S-00608, TO-S-10010

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche 763 - 280929/04 del 8.10.2004- Codici identificativi univoci: TOS00607, TO S-00608, TO-S-10010

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Ingria - (omissis) concessione di derivazione d'acqua da 3 sorgenti nel Comune di Ingria ad uso consumo umano energetico;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

-Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12.10.2004:

(omissis)

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scali e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'art. 14.

(omissis)

83

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 799-319751/2004 del 28/10/2004 - Codice univoco: TO-P-10067

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 799-319751/2004 del 28/10/2004 - Codice univoco: TO-P-10067

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Meinardi Guido - (omissis) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Moncalieri - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 36 n. 28 - in misura di litri/sec massimi 40 e medi 4.7 per complessivi metri cubi annui 73.900 ad agricolo senza restituzione da utilizzarsi dal 1 aprile al 31 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/10/2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/10/2004;

(omissis)

84

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 820 del 4/11/2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 820 del 4/11/2004

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria ai Consorzi Riuniti di Zucchea - (omissis) - la concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Cavour in misura di 1/sec massimi 500 e medi semestrali 183 per irrigare 373.93 ettari di terreni situati nei Comuni di Cavour, Vigone e Macello con restituzione parte nel T. Pellice e parte nella Bealera Bastioni in Comune di Vigone;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31.1.1997, data di scadenza del precedente riconoscimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autorità di Bacino del Fiume Po e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 5.11.2004

(omissis)

Art. 10 - Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa - senza indennizzo alcuno - la portata istantanea minima di 2040 litri/sec. L'autorità concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

85

Provincia di Torino

Assegnazione contributi di cui alla legge regionale n. 3/2000 e s.m.i.. Pubblicazione graduatoria degli ammessi e lista degli esclusi relative al quinquennio 2003-2007: periodo 1 maggio - 30 settembre 2004

Il Dirigente del Servizio Trasporti rende noto che sarà pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Torino, Via Maria Vittoria n. 12 Torino, in data 30 novembre 2004, la graduatoria definitiva degli ammessi e la lista degli esclusi, per il periodo 1 maggio - 30 settembre 2004, relative al bando di assegnazione dei contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e autovettura, bando approvato dalla Provincia con Determinazione Dirigenziale n. 704-208650 dell'8 agosto 2003.

Contro il provvedimento di graduatoria può essere presentato ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni dal termine di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Dirigente del Servizio Trasporti
Alfonso Palmieri

86

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali n. 4290 del 6.9.2004

Il Dirigente Responsabile
(omissis)
determina

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R alla ditta Azienda Agricola Tonetti Stefano, con sede in frazione Terrosa-via Maestra, 23 del Comune di Candia Lomellina (PV) -(omissis) la licenza di attingimento dal fiume Sesia in Comune di Motta dei Conti nella misura massima di lt/sec. 50,00

corrispondente ad un volume annuo di mc. 12.960 d'acqua da utilizzarsi per irrigare ettari 3,6420 di terreni censiti a catasto nel foglio 12, mappali 27-28-29-30-32-33-35-37-41-43-44-45-46-156 157-158-159-160-182-191-192 del Comune di Motta dei Conti.

Omissis
Il Responsabile del Settore Pianificazione Risorse
Territoriali
Giorgetta J. Liardo

87

Regione Piemonte - Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Avviso - Pubblicazione ai sensi della D.G.R. 44-5084 del 14.1.2002. Progetto riguardante l'intervento di manutenzione mediante estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Pesio in Comune di Chiusa di Pesio (CN), presentato dalla Ditta Bertolotti s.a.s. con sede in Villanova Mondovì, via Roccaforte 16

Considerato che l'intervento rientra nelle attività finalizzate agli interventi di manutenzione idraulica del torrente;

visto il R.D. n. 523 del 25/7/1904 art. 97, la legge n. 183/1989, la legge n. 37/1994, la Circolare 8/EDE Presidente G.R., il D.P.C.M. 24/05/2001, la D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002

dispone

che gli elaborati del progetto in argomento siano depositati presso il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prendere visione dalle ore 9 alle 12 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate entro 15 gg. dalla data di pubblicazione, direttamente al Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico, C.so Kennedy 7/bis 12100 Cuneo.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudò

88

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Bellino (Cuneo)

Avviso di avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art.7 della L.R. 20.10.2000,n.52

Il Segretario Comunale
rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24.09.2004 è stata adottata la proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Bellino.

Gli elaborati sono depositati ed in visione presso gli uffici comunali nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00) per la durata di trenta giorni consecutivi dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Dal trentesimo giorno dalla pubblicazione suddetta entro i successivi sessanta giorni i soggetti interessati potranno presentare osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse.

Bellino, 12 novembre 2004

Il Segretario Comunale
Maria Vittoria Pinto

Comune di Massazza (Biella)

Proposta di zonizzazione acustica

Il Responsabile del Servizio Tecnico
rende noto che

Il Comune di Massazza ha adottato, con la deliberazione consiliare n. 8 del 26.4.2004, la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale avviando la relativa procedura ai sensi della L.R. 52/2000.

La proposta è disponibile al pubblico presso il Comune di Massazza, durante gli orari di apertura degli uffici stessi.

Il presente avviso resta pubblicato all'albo pretorio del Comune di Massazza per giorni 30. Entro i successivi sessanta giorni, ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Massazza e alla Provincia di Biella le proposte e osservazioni.

La Provincia di Biella e i comuni limitrofi di Benna, Cossato, Mottalciata, Salussola, Verrone e Villanova Biellese possono avanzare rilievi e proposte entro centoventi giorni dalla data del presente avviso.

Massazza, 10 novembre 2004

Fabrizio Demelas

Comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola)

Comunicazione di avvio del procedimento ex-legge 241/90. Procedimento: 1° fase dell'accordo di programma tra la Regione Piemonte e il comune di Stresa per la definizione degli interventi per il restauro dell'immobile denominato Villa La Palazzola ed il recupero del parco

Data di avvio: Conferenza di servizi dell'11 novembre 2004

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 60 gg.

Responsabile del Procedimento: sig.ra Nicoletta Tedeschi - Responsabile Servizio Segreteria Comunale

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: sig.ra Nicoletta Tedeschi

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Servizio Segreteria - Comune di Stresa, piazza Matteotti civ. 6 - 28838 - Stresa (VB) dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Comune di Virle Piemonte (Torino)

Proposta di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della Legge n. 447/95 e della L.R. n. 52/2000. Avviso

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/10/2004, relativa all'approvazione della proposta di Classificazione Acustica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 52/2000

si rende noto

Che gli atti relativi all'approvazione della proposta di Classificazione acustica, unitamente alla deliberazione consiliare n. 20 del 21/10/2004, sono depositati in visione dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e la domenica dalle ore 08.00 alle ore 10.00 presso l'Ufficio Segreteria del Palazzo Comunale, Via Contessa Birago di Vische, n. 6, dal 06/11/2004 al 06/12/2004.

Entro i successivi sessanta giorni, e cioè fino al 04/02/2004, ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune ed alla Provincia proposte ed osservazioni.

Virle Piemonte, 6 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Donvito Francesco

Il Sindaco
Biolatto Lorenza

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Avvio del procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i.. Progetto di "realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione di acqua dal Rio Rovale in Comune di Trasquera", presentato dai Sig.ri Quolibetti PierGiorgio, Quolibetti Ivano, Vairoli Giovanni e Vairoli Massimiliano. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 29/10/2004 il Sig. Quolibetti PierGiorgio, (omissis), il Sig. Quolibetti Ivano, (omissis), il Sig. Vairoli Giovanni, (omissis) e il Sig. Vairoli Massimiliano, (omissis), hanno depositato, presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciale - 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione di acqua dal Rio Rovale in Comune di Trasquera" allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, VIII Settore Tutela dell'Ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 51519 del 29/10/2004) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i..

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Claudio Giannoni, tel. 0323/4950252, 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Claudio Giannoni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Avvio del procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i.. Progetto di "coltivazione della cava di beola detta Arnatti superiore, ubicata nel Comune di Beura Cardezza (VB)" presentato dalla Ditta Orsi Romeo. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e av-

vio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 14/10/2004 il Sig. Orsi Romeo, (omissis) ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciale - 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "coltivazione della cava di beola detta Arnati superiore, ubicata nel Comune di Beura Cardezza (VB)" allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, VIII Settore Tutela dell'Ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 48638 del 14/10/2004) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i..

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Claudio Giannoni, tel. 0323/4950252, 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Claudio Giannoni

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse, progetto di "Realizzazione, presso il presidio ospedaliero di Susa, di una elisuperficie segnalata H 12 per elisoccorso" nel Comune di Susa. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

In data 16/11/2004, con nota prot. n. 13637/26/2004, la Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte dell'ASL n. 5, con sede legale in Collegno, via Martiri XXX Aprile n. 30, copia degli elaborati relativi al progetto definitivo di "Realizzazione, presso il presidio ospedaliero di Susa, di una elisuperficie segnalata H 12 per elisoccorso" nel Comune di Susa, unitamente alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9,

della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii..

Data di avvio del procedimento: 16/11/2004

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin, funzionario assegnato in staff alla Direzione Trasporti (tel. 011/4325768).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90. Procedimento: Comune di Ceresole d'Alba - Difesa spondale Rio Ricciardo a difesa del depuratore comunale e regimazione acque

Data di avvio: 11/10/2004

N. di protocollo dell'istanza: 48875

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico: C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90. Procedimento: Condominio "Piani del Mulino" - Demolizione e ricostruzione del muro di sponda sul Torrente Vermenagna in comune di Limone Piemonte

Data di avvio: 11/10/2004

N° di protocollo dell'istanza: 48781

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico: C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico: C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94. Procedimento: Sig. Bernardino Giorgis - lavori di demolizione e ricostruzione di un attraversamento carrabile sul Rio Gironda II in Comune di Peveragno

Data di avvio: 18/10/2004

N° di protocollo dell'istanza: 50002

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Walter Bessone.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico: C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. n. 27/94. Procedimento: Lavori di manutenzione idraulica del reticolo minore nei Comuni: Lotto 1 (Comuni di Busca, Villar S. Costanzo rii Talù/Fausimagna, Bello, Marchisio, S. Giusto), Lotto 2 (Comuni di Roccabruna, Cartignano, Dronero e S. Damiano Macra T. Maira e rio Pagliero) Lotto 3 (Comuni di Dronero e Roccabruna rio Copetto) Lotto 4 (Comuni di Dronero, Roccabruna, Cartignano rii Archero, Moschieres, Duch, Bernardi), Lotto 5 (Comuni di Celle di Macra e Macra, rii Tibert, Camoglieres) Lotto 6 (Comuni di Marmora e Canosio rii Marmora e Preit) - Lotto 7 (Comune di Elva rio Albergh)

Data di avvio: 4/11/2004

N° di protocollo dell'istanza: 53304

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Antonio Rollo

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente: _____

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'esplicitamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.



Il Castello di Serralunga d'Alba

Sorto a metà del secolo XIV come fortezza,
in virtù della posizione geografica dominante,
il Castello di Serralunga, già dei Falletti di Barolo
e ora di proprietà statale, si staglia,
con il suo inconfondibile profilo e le due torri,
una rotonda e l'altra quadrata, dalla sommità
del borgo medievale, l'antica Sera Longa, per la sua
caratteristica forma di lingua di terra stretta e lunga.
Dal castello gotico - che colpisce il visitatore per lo slancio
e la verticalità dell'architettura - si gode uno
splendido panorama sulle colline delle Langhe
e i suoi vigneti che ne modellano i contorni, e che offrono
alcuni tra i vini più pregiati al mondo.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.